



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro della difesa (CROSETTO)

dal Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale (TAJANI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2026

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	51
Disegno di legge	»	74
Testo del decreto-legge	»	75

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività

di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, come di seguito si illustra.

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1 (*Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere*).

L'articolo 1 affronta il fenomeno dell'utilizzo sempre più diffuso e indebito di strumenti atti ad offendere da parte di fasce giovanili della popolazione, anche intervenendo sull'ampia possibilità di acquisire sul mercato tali strumenti. L'obiettivo, in particolare, è quello di rafforzare l'efficacia dell'attività di prevenzione e di controllo di condotte potenzialmente criminose, al fine di intercettare e di interrompere il cosiddetto ciclo della violenza, evitando conseguenze anche letali, per le vittime di tali condotte.

In questa prospettiva, si inserisce l'esigenza sempre più pressante - proprio in ragione dell'ampliamento del fenomeno - di affinare la normativa vigente attesa la crescente preoccupazione per l'aumento di episodi di violenza tra i giovani, spesso legati all'uso di strumenti atti ad offendere durante scontri fra bande giovanili o semplici diverbi che si consumano ovunque, nelle scuole, nei locali notturni e persino nei parchi pubblici, divenuti scenari di violenza. L'uso, sempre più diffuso tra i giovanissimi, di coltelli o altri oggetti che possono diventare particolarmente offensivi, se usati in maniera difforme rispetto alle loro finalità, richiede di approntare un insieme di interventi di prevenzione e contrasto in materia di armi o di strumenti atti ad offendere.

La disposizione, pertanto, novella la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" apportando le modifiche che di seguito si illustrano.

Il **comma 1, lett. a)**, modifica l'articolo 4, in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, prevedendo il divieto di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza gli 8 centimetri, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persone travisate, all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla fermata o alla sosta di mezzi pubblici ovvero in un luogo in cui vi sia una riunione pubblica.

Quando ricorrono i presupposti, gli organi di polizia procedenti, accertati i fatti, ne danno comunicazione all'Autorità giudiziaria competente e trasmettono gli atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può disporre, per un periodo fino a un anno, le sanzioni della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli o della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla.

In relazione alle citate sanzioni, vengono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75 commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, perseguendo, in tale prospettiva, l'obiettivo di creare un sistema sanzionatorio adeguato, in grado di rappresentare un deterrente per contrastare il porto di strumenti di vario tipo atti ad offendere, sempre più diffuso, come dimostrano anche episodi delittuosi verificatisi di recente che hanno

coinvolto giovani ed immigrati, per lo più di seconda generazione, assicurando le medesime garanzie procedurali previste dal cennato articolo 75.

Il **comma 1, lett. b), n.1)**, modifica l'articolo 4-*bis*, comma 1, della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, includendo fra le armi per cui non è ammessa licenza il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, attualmente punito con la reclusione da uno a tre anni, anche gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta. Con una modifica al medesimo comma, viene, altresì, prevista la citata pena anche nei confronti di chiunque porti, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismi di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita "a farfalla" ovvero camuffati da altri strumenti o di facile occultamento.

Il **comma 1, lett. b), n.3)**, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 4-*bis* della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo alle sanzioni amministrative accessorie, richiamando la già descritta disciplina prevista dai nuovi commi nove e dieci dell'articolo 4 della legge 110/1975 in base alla quale quando ricorrono i presupposti, gli organi di polizia procedenti, accertati i fatti, trasmettono gli atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può disporre, per un periodo fino a un anno, le sanzioni della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli o della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla con le medesime garanzie procedurali previste dall'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

Viene, infine, disposta, in caso di condanna, la confisca delle armi per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* in argomento.

Il **comma 1, lett. c)**, novella la citata legge 18 aprile 1975, n. 110, mediante l'introduzione:

➤ dell'articolo 4-*ter* che, al fine di prevenire la criminalità minorile, nelle ipotesi di porto di armi per cui non è ammessa licenza di cui all'articolo 4-*bis*, se il fatto è commesso da un minore di anni diciotto, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore. L'autorità competente all'irrogazione è il Prefetto del luogo della commessa violazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto compatibile. In relazione all'ampliamento della cennata competenza sanzionatoria della predetta autorità, nonché del conseguente aggravio di lavoro, in assenza di incremento della dotazione organica del personale, si prevede che i proventi delle predette sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

➤ dell'articolo 4-*quater* che prevede il divieto di vendita a minori di strumenti da punta e da taglio atti a offendere che, pur non nascendo con la precipua destinazione dell'offesa alla persona, possono occasionalmente servire a tale finalità (comma 1).

È previsto, per chiunque vende i citati strumenti, l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta (comma 2). Ciò, sulla falsariga di altri provvedimenti a tutela dei minori, quali, ad esempio, la disciplina della vendita di prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, di cui all'articolo 25, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.

Il predetto divieto è esteso anche alle ipotesi di vendita sul *web* e sulle piattaforme di vendita elettronica per le quali sono attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di controllo in merito all'adozione di efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto. In caso di inadempimento, la citata Autorità procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti sopra cennati diffidandoli contestualmente ad adeguarsi alle prescrizioni

entro 30 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta, ogni provvedimento ritenuto utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti sanzionati, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida (commi 3 e 4). Il predetto divieto opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati (comma 5).

La violazione del divieto di vendita o cessione ai minori di 18 anni di strumenti da punta o da taglio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da 500 a 3.000 euro, aumentata, in caso di reiterazione, fino a un massimo di 12.000 euro.

Nei confronti dei titolari di attività commerciale di vendita di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere che non rispettano l'obbligo di richiedere, all'atto dell'acquisto, l'esibizione del documento di identità, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni, adottata dall'autorità competente per il rilascio della licenza medesima, aumentata in caso di reiterazione, fino alla revoca della licenza dell'attività.

Inoltre, data l'estensione della competenza sanzionatoria prefettizia ed il conseguente aggravio di lavoro in assenza di incremento della dotazione organica del personale, né di forme di compartecipazione, si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate sanzioni affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile (commi 6, 7 e 8).

Il **comma 2** dell'articolo in commento apporta, inoltre, una modifica all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), comprendendo fra i reati ostativi all'ingresso in Italia anche quelli per cui è attualmente disposto l'arresto facoltativo in flagranza in base all'articolo 381, comma 2, lettere *m*) ed *m-sexies*), del codice di procedura penale ovvero alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti o porto di armi per cui non è ammessa licenza.

Si introduce, infine, al **comma 3** dell'articolo in discussione, una norma transitoria, che differisce di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento le disposizioni di cui all'articolo 4-*quater*, commi 3 e 4.

Articolo 2 (*Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile*).

L'articolo 2 introduce disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile, apportando talune modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (c.d. decreto Caivano). La *ratio* della disposizione è quella di intercettare una precoce e allarmante propensione a delinquere dei dodici-quattordicenni, intervenendo, in anticipo, sul ciclo di maturazione della motivazione criminale, prima che tale propensione possa produrre più gravi illeciti in danno della sicurezza dei cittadini.

Si interviene sul cennato decreto con l'introduzione, all'articolo 5, del nuovo comma 4-*bis*, (**comma 1, lett. a**) che - nel caso in cui taluno dei reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesione personale), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento) del codice penale, sia commesso nei confronti di altro minorenni, successivamente all'ammonimento adottato dal Questore in base all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 - consente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

La disposizione in commento, inoltre, estende la procedura di ammonimento del Questore nei confronti di minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni anche per i reati di lesione personale (articolo 582), rissa (articolo 588, primo comma c.p.), violenza privata (articolo 610) e minaccia

(articolo 612) quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo (**comma 1, lett. b**). Viene, in tal modo, ampliato l'ambito di applicazione della procedura di ammonimento attualmente prescritta dal c.d. decreto Caivano soltanto per il caso di reati puniti con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.

Viene, altresì, estesa la competenza del Prefetto ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale - già prevista dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge Caivano nei casi di ammonimento del minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni - anche nei confronti dei minorenni di età superiore agli anni 14 per i reati di cui al citato comma 1, lett. a). Analogamente, anche per il caso di specie si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate sanzioni affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile (**comma 1, lett. c**).

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca, altresì, modifiche all'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo - nel caso in cui taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), 612 (minaccia) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale, sia commesso da minore di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne successivamente all'ammonimento adottato dal Questore in base all'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 - l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, la cui irrogazione è di competenza del Prefetto. Anche in relazione a tale fattispecie che comporta ulteriore ampliamento della competenza sanzionatoria del prefetto, e conseguente aggravio di lavoro, in assenza di incremento della dotazione organica del personale, si prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate sanzioni affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Articolo 3 (*Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato*)

L'intervento normativo si inserisce nell'azione di potenziamento della sicurezza pubblica mediante l'introduzione nel codice penale, tramite le previsioni di cui all'articolo 3, **comma 1**, di disposizioni incriminatrici atte a cogliere la specificità di fatti delittuosi di nuova e preoccupante emersione. Ci si riferisce in particolare all'incremento dei casi di furto con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, denaro o beni di valore significativo e all'allarmante fenomeno delle rapine commesse da gruppi organizzati e con modalità militarizzate.

Al **comma 1, alla lettera c**), pertanto, a mezzo dell'inserimento nel secondo comma dell'articolo 624-bis del codice penale di un'autonoma fattispecie delittuosa, si estende la tutela penale ivi prevista alla peculiare tipologia di furto con destrezza su beni che ineriscono strettamente alla persona (mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità), su oggetti che ne costituiscono la proiezione digitale (strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari), nonché su beni di valore significativo (denaro o beni dalla cui sottrazione derivi un danno patrimoniale di rilevante gravità).

Si mira così a offrire tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l'espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali (anche idonei a identificare o rendere identificabile la stessa), nonché nel caso di furti con destrezza che realizzino una compromissione patrimoniale significativa (preziosi e orologi di valore, somme di denaro rilevanti).

Al **comma 1, alla lettera d)**, poi, a mezzo dell'introduzione dell'articolo 628-bis del codice penale, si prevede una specifica aggravante ad effetto speciale quando la rapina è commessa -in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli portavalori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori- da un gruppo organizzato considerato particolarmente pericoloso perché si muove armato nelle campagne o nelle vie pubbliche ovvero utilizza esplosivi, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive, o adotta qualsiasi tecnica o metodo finalizzato a compiere atti di violenza o sabotaggio.

Con tale previsione si mira a sanzionare più aspramente modalità operative particolarmente gravi, caratterizzate dall'organizzazione di un gruppo che "scorre" in armi le campagne e le pubbliche vie (modalità mutuata dal quarto comma dell'articolo 416 c.p., tipica di un gruppo che si muove sul territorio col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie); o, in alternativa, fa impiego di mezzi (es. esplosivi, armi automatiche, blocco stradale con mezzi pesanti, uso di fumogeni) tipici di azioni militari, volti a sopraffare completamente la resistenza della vittima o delle forze dell'ordine.

Al secondo comma dell'articolo di nuovo conio è determinata la pena nell'ipotesi di concorso dell'introdotta aggravante con una o più circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 628 ovvero con altra fra quelle indicate nell'articolo 61. Quanto al concorso con le circostanze attenuanti, al terzo comma della nuova disposizione, si precisa la natura privilegiata dell'aggravante di nuova introduzione attraverso il divieto di bilanciamento, in applicazione della previsione di cui al quinto comma dell'articolo 628.

Alla stregua dell'attenuante della dissociazione prevista in diverse disposizioni del codice penale (fra queste l'art. 416-bis.1, terzo comma), si prevede infine, al quarto comma, una speciale attenuante in caso di condotta collaborativa del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero apporti un concreto ausilio all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso.

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa le condizioni per il riconoscimento dell'attenuante della dissociazione in materia di criminalità organizzata, in uno con le norme che disciplinano il giudizio di bilanciamento, ne favoriscono l'attrazione nel corpo della norma di nuova introduzione.

Ulteriori interventi di coordinamento sono operati: al comma 1, alla lettera a), dove, in coerenza con l'offensività dell'ipotesi aggravata di rapina commessa da gruppo organizzato, la stessa è inserita al primo comma dell'articolo 240-bis c.p. tra i reati in presenza dei quali la pena è sempre disposta la confisca in casi particolari, in uno all'inserimento, nello stesso articolo, di tutte ipotesi aggravate di rapina, nella prospettiva di realizzare un trattamento omogeneo delle aggravanti, ispirato a ragionevolezza; al comma 1, alla lettera b), dove, in analoga coerenza, l'ipotesi aggravata di rapina commessa da gruppo organizzato è inserita al secondo comma dell'articolo 518-quater c.p. tra i reati presupposto in presenza dei quali la pena della ricettazione di beni culturali è aumentata; al comma 1, alla lettera e), ove analogo intervento è operato per i reati presupposto in presenza dei quali la pena della ricettazione è aumentata.

Al **comma 2** sono poi disciplinate le modifiche apportate al codice di procedura penale, conseguenti all'introduzione della nuova fattispecie di rapina aggravata: alla lettera a) tra i reati di attribuzione del procuratore della Repubblica distrettuale indicati all'articolo 51, comma 3-quinquies, si inserisce la fattispecie di rapina aggravata di nuova introduzione e, conseguentemente, alla lettera b), il medesimo inserimento è operato all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 2) in tema di termini di durata massima della indagini preliminari.

Al **comma 3** si interviene sull'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Si tratta di intervento normativo necessario per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte nel codice di procedura penale, oltre che utile ad evitare incertezze interpretative sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 13 in un'ipotesi in cui sussiste un gruppo organizzato; l'ambito di applicazione della disposizione,

invero, è già riferito ai delitti di criminalità organizzata, nel cui novero tuttavia tradizionalmente sono fatti rientrare reati di natura propriamente associativa. Si prevede dunque l'estensione all'ipotesi aggravata dell'articolo 628-bis del codice penale delle deroghe all'articolo 267 del codice di rito quanto a presupposti, modalità e durata delle operazioni di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Al **comma 4** si interviene sulle norme dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, sull'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dove, in considerazione dei limiti edittali della fattispecie aggravata dell'articolo 628-bis del codice penale, si modifica il comma 1-ter, contemplandosi così il detto reato aggravato tra quelli per i quali la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla verifica delle condizioni ivi previste.

Articolo 4 (*Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche*)

L'articolo 4 amplia l'ambito applicativo degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, estendendo la portata, rispettivamente, dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (c.d. DASPO urbano) tanto sul piano soggettivo, diversificando le categorie di soggetti ai quali possono irrogarsi le misure summenzionate, quanto su quello oggettivo, rimettendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica o di un suo delegato, la facoltà di individuare ulteriori ambiti urbani, diversi da quelli contemplati dalla norma e dai regolamenti di polizia urbana, nei quali può applicarsi la norma così novellata.

La disposizione tiene conto, istituzionalizzandola, dell'esperienza maturata “sul campo” attraverso le ordinanze adottate da alcuni prefetti in applicazione della direttiva del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024, finalizzata ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti urbani a maggior rischio, come, ad esempio, le c.d. “piazze di spaccio” di stupefacenti, le zone interessate dalla movida notturna e quelle contrassegnate da particolare degrado ambientale. Lo strumento finora adoperato dal prefetto, in tali contesti, è stata l'ordinanza di cui all'articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), caratterizzata dalle condizioni di urgenza o di grave necessità pubblica dell'intervento. Con la norma che si introduce, si intende stabilizzare una procedura volta a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

In particolare, al **comma 1, lettera a), n. 1)**, viene introdotta una modifica al comma 2 dell'articolo 9, che estende l'applicabilità della procedura di allontanamento (DASPO) anche nei confronti di soggetti che nelle medesime aree per le quali il DASPO è già previsto, tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza.

Il **n. 2) della lettera a)**, inserisce, dopo il comma 3 dell'articolo 9, il comma 3-bis, con il quale si introduce un nuovo strumento di prevenzione mediante il quale il prefetto può individuare specifiche zone urbane caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di criminalità o illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero aggravati dall'odio razziale, etnico o religioso, nonché per reati di vendita e spaccio di sostanze stupefacenti ovvero, ancora, per reati di porto di armi o di oggetti atti ad offendere, o di porto di armi per le quali non è ammessa licenza e di particolari strumenti atti ad offendere; ciò quando i predetti soggetti tengono comportamenti violenti minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera fruibilità ai cittadini degli spazi pubblici, determinando una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica. In tali zone gli organi accertatori ordinano l'allontanamento per iscritto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con l'indicazione delle motivazioni sulla base delle quali il provvedimento è adottato specificando che la relativa efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Nel caso di violazione

dell'ordine di allontanamento in commento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 aumentata del doppio.

Il n. 2) della lettera a) inserisce, altresì, all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 14/2017, il comma 3-ter che rimette al prefetto l'individuazione, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabile anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, delle zone di cui al precedente comma 3-bis, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Il provvedimento, motivato, deve recare la specifica indicazione dei luoghi interessati e il termine di durata.

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 14/2017, estendendo la disciplina dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge, attualmente disposto a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, anche all'ipotesi di allontanamento disposto ai sensi dell'introducendo comma 3-bis all'interno delle zone urbane individuate dal prefetto. (**lett. b n. 1**).

Viene, altresì, introdotto, un meccanismo di coordinamento della durata del divieto di allontanamento, nonché del divieto di accesso nei luoghi indicati dalla cennata norma, la cui durata non può superare quella indicata nel provvedimento del prefetto (**lett. b n. 2 e 3**).

Viene, inoltre, modificato il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14/2017, estendendo il divieto di accesso alle infrastrutture pubbliche urbane ed extraurbane anche a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti, per reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza commessi in occasione di manifestazioni (articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 14/2017), per il reato di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo in occasione delle manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (articolo 5, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152), per il reato di utilizzo illegittimo di razzi e bengala (articolo 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152), di porto di armi od oggetti atti ad offendere (articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110), di porto di armi per cui non è ammessa licenza (articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110), commessi nelle immediate vicinanze di istituti di credito, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto (**lett. b, n. 4**). Viene prevista, anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, la possibilità di disporre l'ordine di allontanamento in caso di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. In caso di reiterazione delle citate condotte, qualora possa derivarne pericolo per la sicurezza, può essere disposto dal questore il divieto di accesso alle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi che, in caso di commissione delle citate condotte da parte di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, non può essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, punito, in caso di violazione, con l'arresto da uno a due anni (**lett. b, n. 5**).

Viene, inoltre, modificato il cennato articolo 10, al comma 6-quater, aggiungendo la possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche (**lett. b, n. 6**).

Articolo 5 (*Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti*)

L'articolo 5 inserisce all'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La finalità dell'intervento, in linea con l'orientamento più rigoroso di una parte della giurisprudenza, è quella di evitare che il mezzo di trasporto con il quale è stato commesso il reato in materia di stupefacenti, o che ne ha facilitato la commissione, possa essere utilizzato dal reo per reiterare la stessa o una connessa attività delittuosa.

Anche le nuove ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli e dei beni mobili anzidetti, come già previsto in generale, non operano quando la *res* appartiene a persona estranea al reato.

Articolo 6 (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana*)

L'articolo 6 reca interventi per il potenziamento della sicurezza urbana.

Il **comma 1** prevede il rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, da sviluppare nell'ambito dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, ricollegandosi a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 14/2017, che indica tali sistemi tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

A partire dal 2017, pertanto, il Legislatore ha destinato importanti risorse statali per l'implementazione di tecnologie di contrasto all'illegalità e all'insicurezza, a supporto degli enti locali; da ultimo, per la realizzazione di tali impianti da parte dei comuni, l'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha autorizzato una spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** è volto ad integrare le risorse del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni. Come noto, l'articolo 4 del più volte citato decreto-legge n. 14/2017 ha definito, per la prima volta, il concetto di sicurezza urbana quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Successivamente l'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ed è stato successivamente incrementato di 25 milioni per il 2019, di 15 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per l'anno 2021 e di 25 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Pertanto, le risorse del fondo, in attuazione delle politiche di revisione della spesa, con le due ultime leggi di bilancio, sono state ridotte di 3,95 milioni di euro.

A partire dal 2018, a valere sul fondo *de quo*, sono stati assegnati contributi ai comuni per numerose e variegate finalità, tra le quali: l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale; l'acquisto e l'installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative e per la loro interconnessione; la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree degradate; l'adeguamento, il potenziamento o la messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali; la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di fotosegnalamento; la messa in sicurezza degli immobili abbandonati o sgomberati; il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile, dispersione scolastica e devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al *cyberbullismo*, oltre che alla violenza giovanile e al fenomeno delle *baby gang*; la gestione dei minori stranieri non accompagnati, dei soggetti senza fissa dimora e in condizione di fragilità psicofisica nonché dei nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità sociale; i servizi di monitoraggio nelle zone a maggiore aggregazione giovanile per prevenire e contrastare il fenomeno della cd. "*mala movida*"; i

progetti di impegno civico (cd. *civic engagement*), nonché l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Ciò premesso, nell'ambito della politica intrapresa dal Governo di rafforzare la sicurezza delle città, la disposizione in commento incrementa, per l'anno 2026, il Fondo di cui al citato articolo 35-quater del decreto-legge 113 del 2018 con risorse pari a 29 milioni di euro.

Il **comma 3** dispone che le risorse del fondo di cui all'articolo 35-quater del citato decreto-legge n. 113 del 2018 possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.

Il **comma 4** prevede la possibilità per i comuni di destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno, al finanziamento anche di iniziative in materia di sicurezza urbana, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e a taluni vincoli di finanza pubblica. Nei casi di enti per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare dissesto finanziario, di enti dissestati nonché di enti strutturalmente deficitari, è prevista la preventiva autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il **comma 5** prevede che gli incentivi economici collegati agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), possano essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale.

A fronte di una fondamentale disposizione del predetto Codice della strada, che consente ai comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile, a causa della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale.

Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 aveva effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del Codice della strada elaborando le "Linee guida - Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time. Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione Autonomie che preclude la possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale, i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento della sicurezza urbana. La disposizione in commento ha la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del Codice della strada per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale, ai fini del vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati.

Il **comma 6** prevede che la spesa per le assunzioni stagionali di personale della polizia locale, finanziata ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia effettuata in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nei casi di enti per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare dissesto finanziario, di enti dissestati nonché di enti strutturalmente deficitari, è prevista la preventiva

autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il **comma 7** individua le coperture finanziarie.

Articolo 7 (*Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica*)

L'articolo 7 mira a rafforzare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze dell'ordine a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

- alla gestione delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- al controllo preventivo di persone potenzialmente pericolose, in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della cd. "movida";
- alla possibilità di accompagnare e trattenere, per un tempo predeterminato e limitato, persone ritenute potenzialmente pericolose per il pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni, allo scopo di identificarle compiutamente e compiere gli accertamenti e gli atti di polizia.

La finalità dell'intervento, dunque, è quella di meglio calibrare i controlli di polizia sulle esigenze operative e tutelari più attuali, connesse a manifestazioni pubbliche e a luoghi ad alta concentrazione sociale, rispetto alle quali un'azione preventiva, mirata, necessitata e proporzionata, può riuscire ad impedire che un pericolo effettivo si traduca in un danno significativo per beni giuridici di primaria importanza, ovvero può consentire di attenuarne le conseguenze dannose.

La previsione si compone, in particolare, di due commi.

Il **comma 1** modifica l'articolo 4, primo comma, della legge n. 152 del 1975, rimodulando l'ambito dei servizi nei quali gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono procedere ai controlli e alle correlate attività di prevenzione.

Le novelle apportate evidenziano che le potestà di controllo in questione possono essere esercitate, oltre che nel corso delle operazioni di polizia già previste dalla disciplina vigente, nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell'ambito di operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.

In tal modo, l'alveo applicativo ricomprende i servizi predisposti in via preventiva laddove, per le caratteristiche del luogo e del contesto, emerga un rischio concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La disposizione interviene, inoltre, sulla tipologia di strumenti il cui possesso può giustificare l'intervento di polizia.

L'inclusione degli "strumenti atti ad offendere", oltre a quelli già previsti di "effrazione", mira a ricomprendere nel perimetro della norma non soltanto gli strumenti tipicamente utilizzati per scassinare o forzare serrature, ma anche un più ampio novero di strumenti, *in primis* coltelli e gli altri oggetti pungenti o taglienti, che per natura o per modalità di porto risultano sempre più diffusamente utilizzati e sono concretamente idonei all'offesa dell'incolumità personale o alla commissione di reati in contesti di pubbliche manifestazioni o di zone ad alta densità di persone.

In questo modo, il formante normativo si adegua alle concrete forme di aggressività e violenza che si manifestano nelle moderne dinamiche di piazza e di aggregazione, spesso con uso di strumenti comunemente in commercio, ma di fatto spiccatamente offensivi.

Un ulteriore elemento qualificante concerne il criterio valutativo dell'intervento di polizia, aggiornato dal riferimento al "pericolo attuale" (in luogo della "non giustificabilità" del possesso di armi), con riferimento esplicito alla tutela della sicurezza e dell'incolumità, pubblica e individuale.

La finalità di questa riformulazione è duplice: da un lato, rafforzare il fondamento legale dei poteri di intervento securitario, ancorandoli a un concetto di pericolo effettivo e attuale; dall'altro, fornire un parametro più definito e coerente con le esigenze di prevenzione di condotte violente o pericolose in contesti di manifestazioni e di notevoli afflussi di persone.

Il **comma 2** inserisce, dopo l'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, un nuovo articolo 11-*bis*, in materia di accompagnamento

e trattenimento negli uffici di polizia per finalità connesse agli accertamenti di polizia da effettuare caso per caso.

Tale disposizione, facendo salvo il disposto del citato articolo 11, che stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore dandone immediata notizia al procuratore della Repubblica, attribuisce, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, agli ufficiali e agenti di polizia, il potere di accompagnare e trattenere, per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia, e comunque non oltre le 12 ore, nei propri uffici, persone ritenute motivatamente in grado di determinare un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Viene precisato che tale valutazione è svolta in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi od oggetti atti ad offendere (articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110) e di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti atti ad offendere (articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110), dall'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152), dal lancio o utilizzo illegittimo nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, nonché dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni (comma 1, articolo 11-bis).

Delle condizioni dell'accompagnamento di cui al comma precedente e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le predette condizioni, ordina il rilascio (comma 2, articolo 11-bis).

Si dispone, infine, che al pubblico ministero è data immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto (comma 3, articolo 11-bis).

Il trattenimento, quindi, è circoscritto in modo espresso ad un limite temporale massimo, è funzionalizzato a finalità specifiche ed opera nel quadro formalmente regolamentato di un servizio di ordine e sicurezza pubblica in occasione di una pubblica manifestazione.

Il potere di accompagnamento e trattenimento, in particolare, è subordinato a una serie di presupposti rapportati a taluni "indicatori di rischio".

Gli ufficiali e agenti di polizia, infatti, possono accompagnare in ufficio soltanto persone, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, e sulla base di elementi di fatto, tra cui rientrano il possesso non autorizzato o non giustificato di taluno degli strumenti, oggetti e materiali indicati espressamente, rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

La disposizione, pertanto, subordina l'esercizio del potere a un quadro di elementi oggettivi e soggettivi, che devono essere specifici e concreti, valorizzando il possesso di determinati oggetti, in relazione a specifiche e concrete circostanze spazio-temporali, come indice rilevante della potenziale pericolosità.

Articolo 8 (*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*)

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada) con due interventi, in materia di sicurezza stradale: con il primo, si inserisce un nuovo comma 7-bis, nell'articolo 192 del citato Codice, per qualificare in termini di reato, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, il comportamento del conducente che non si ferma all'*alt* intimato dagli organi di polizia stradale e che si dà alla fuga con modalità pericolose per l'incolumità altrui.

Si prevede, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e quella della confisca obbligatoria del veicolo e si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali previste dal titolo VI, capo II, sezione II del citato Codice della strada; con il secondo, si interviene sull'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale per consentire l'arresto anche nel caso della cosiddetta flagranza differita dell'autore del delitto di nuovo conio.

Articolo 9 (*Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni*)

In un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, l'articolo 9 depenalizza le sanzioni previste dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore.

In caso di mancato preavviso al Questore, le attuali pene dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000, estese anche all'ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (**comma 1, lett. a), numero 1**).

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell'ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (**comma 1, lett. a), numero 2**).

In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all'incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona la sanzione è da 2.000 a 10.000 euro.

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, sono irrogate dal Prefetto e, data l'estensione della competenza sanzionatoria prefettizia ed il conseguente aggravio di lavoro in assenza di incremento della dotazione organica del personale, si prevede che i proventi derivanti dalle predette sanzioni affluiscano ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile (**comma 1, lett. a), numero 3**).

Viene altresì modificato il terzo comma dell'articolo 24 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l'ipotesi di disobbedienza all'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento, attualmente punita con l'arresto e l'ammenda fino a 413 euro, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, da 2.000 a 20.000 euro, (**comma 1, lett. b**).

Viene, infine, modificato l'articolo 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose), primo comma, già depenalizzato dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, con la previsione di un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro. (**comma 2**).

Articolo 10 (*Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico*)

L'articolo 10 al **comma 1** introduce, nel caso di condanna per alcuni reati di particolare gravità contro l'incolumità pubblica o privata o commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, la pena accessoria del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato. La sanzione ha finalità specificamente retributive e specialpreventive, e può essere irrogata solo in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico.

La pena accessoria non consegue automaticamente alla condanna per i delitti indicati al comma 1, individuati nel rispetto dell'angolo prospettico disegnato dall'articolo 17 della Costituzione, in base al quale i "cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi", ma è frutto di una valutazione individualizzata del giudice, che la applica, e per il tempo necessario, soltanto se la limitazione è necessaria per rispondere alle esigenze specialpreventive e rieducative sottese alla sanzione penale nel caso di specie. Il divieto imposto in sentenza non sarà dunque generico ma dovrà indicare la specifica natura e tipologia delle riunioni o assembramenti pubblici alle quali si riferisce, che devono avere oggetto o finalità sovrapponibili a quelli dell'occasione nella quale è stato commesso il reato. In ragione delle finalità della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione la durata del divieto è modulata in modo proporzionale alla durata della pena detentiva irrogata in sentenza, e dunque va da uno a tre anni quando la pena principale applicata è non superiore a tre anni mentre, se la pena applicata è superiore a tre anni, la pena accessoria ha durata equivalente alla pena principale, fino a un massimo di dieci anni.

Con il **comma 2** viene previsto che il giudice, con la medesima sentenza di condanna, può disporre, altresì, l'ulteriore pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Si tratta di una ulteriore misura, in senso lato riparativa, volta al recupero del reo ed alla ricucitura dell'offesa recata alla collettività o alla singola persona offesa, in una ottica di maggiore individualizzazione della sanzione.

Con il **comma 3**, allo scopo di rendere più effettivo il divieto oggetto della pena accessoria di cui al comma 1, viene mutuato il meccanismo, già ampiamente collaudato nel settore sportivo (articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401) e in quello della sicurezza delle città (artt. 13 e 13-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017), che consente all'Autorità di pubblica sicurezza, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, di prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto giudiziario, assicurando comunque la compatibilità con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

Per siffatta prescrizione aggiuntiva è richiamata, al **comma 4**, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge n. 401 del 1989, in quanto compatibili, sulla convalida da parte dell'autorità giudiziaria e sulla ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione nei presidi di pubblica sicurezza.

In ragione della particolare intensità del dolo manifestato, per il soggetto che, dopo la condanna riportata per i delitti indicati al comma 1, viola il divieto disposto dal giudice o l'obbligo imposto dal questore, il **comma 5** prevede la pena della reclusione pari al doppio di quella prevista dall'art. 389 c.p. (Inosservanza di pene accessorie) ovvero da quattro mesi a un anno.

Articolo 11 *(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario)*

Le disposizioni introdotte dall'articolo 11 rispondono all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale scolastico e del personale addetto ai servizi di trasporto ferroviario, per garantire a tali figure professionali di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo. Soprattutto di recente si è registrato, infatti, sia nell'ambito scolastico che in quello ferroviario, un notevole incremento degli episodi di violenza verbale o fisica esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari e tutori, nei confronti dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola, ma analoghe condotte si sono registrate in danno di personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario.

In particolare, il tema della tutela del personale scolastico è stato recentemente oggetto di attenzione da parte del legislatore, che ha adottato disposizioni normative volte all'aggravamento delle pene a carico di chi commetta atti di violenza fisica o morale nei confronti del personale scolastico.

Con la legge 4 marzo 2024, n. 25, sono stati modificati gli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e, con l'articolo 3 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici è stata introdotta una sanzione civile, volta alla riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola.

I citati interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti e i lavoratori operanti nel sistema scolastico e in quello ferroviario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, costituisce la base di quest'ulteriore intervento normativo.

Il comma 1 prevede un ulteriore rafforzamento della tutela penale del personale docente e dei dirigenti scolastici contro coloro che usano atti di violenza nei loro confronti. A tale fine, la disposizione dell'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale è estesa ai fatti di lesione commessi in danno dei predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività. Ai sensi di tale comma, pertanto, viene introdotta una speciale ipotesi di lesioni personali cagionate al dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (**comma 1, lett. a**), punita con la reclusione da due a cinque anni e, in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con le pene di cui al secondo periodo del primo comma del medesimo articolo (rispettivamente la reclusione da quattro a dieci o da otto a sedici anni).

Medesimo rafforzamento della tutela penale viene previsto nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario (**comma 1, lett. b**).

Conseguentemente è stata sostituita la rubrica dell'articolo 583-*quater* del codice penale, con l'aggiunta della fattispecie delle lesioni personali al personale docente della scuola o al dirigente scolastico, nonché al personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto. Con l'occasione la rubrica è stata aggiornata anche in relazione ad una ulteriore ipotesi, già introdotta nel corpo della norma con l'art. 15, comma 1, lett. b), del d.l. 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119: ossia l'estensione agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (**comma 1, lett. c**).

In correlazione con l'integrazione apportata alle fattispecie previste dall'articolo 583-*quater* del codice penale, il **comma 2** dell'articolo in commento interviene sul codice di procedura penale (art. 380 c.p.p.), allo scopo di prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza per anche per il delitto di lesioni personali di cui alla norma in esame commesso in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente della scuola nonché del citato personale ferroviario.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHE' DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12 (*Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione*)

Con l'intervento in esame, viene aggiunto un comma (1-bis.1) all'art. 335 del codice di procedura penale, al fine di stabilire che il pubblico ministero non deve provvedere all'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, previsto dal medesimo art. 335 c.p.p., "quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione", ma deve annotare "in separato modello", l'annotazione preliminare (**comma 1**).

Questa previsione risponde all'esigenza generale di evitare, rispetto a situazioni caratterizzate dalla presenza di una causa di giustificazione supportata dall'evidenza, l'effetto stigmatizzante che oggi è riconnesso all'iscrizione nel registro degli indagati, ma anche di escludere ogni residuo effetto giuridico negativo che è ancora riconnesso a quella iscrizione, malgrado il disposto dell'art. 335-bis c.p.p..

La novità si pone nell'alveo dell'intervento che ha già interessato l'art. 335 c.p.p., con l'innesto del comma 1-bis, per effetto del quale il legislatore ha richiesto che, ai fini dell'iscrizione nel registro del nome di un soggetto come autore del fatto oggetto di una notizia di reato, quest'ultimo sia raggiunto almeno da "indizi" di reità.

Come in quel caso si è richiesto un livello minimo di attribuibilità della responsabilità per il fatto ad un determinato individuo, al fine della sua iscrizione, così con il nuovo intervento, in qualche modo specularmente, si impedisce l'iscrizione allorché la responsabilità già risulti esclusa per la presenza di una causa di giustificazione. È da intendere: con un livello di accertamento di rango analogo a quello indiziario, espresso dall'utilizzo di una espressione aperta come la forma verbale "appare", non accompagnata da alcuna aggettivazione.

L'intervento normativo, peraltro, si completa con l'innesto nel medesimo codice di procedura penale di un nuovo articolo, 335-quinquies, rubricato "Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione", attraverso il quale si introduce un regime particolare di gestione, dal punto di vista investigativo, delle notizie di reato rispetto alle quali, per l'appunto, il pubblico ministero abbia ritenuto esistente una causa di giustificazione.

In questo caso, l'art. 335-quinquies c.p.p., in via principale (comma 1), garantisce il riconoscimento dei medesimi diritti e garanzie assicurati alla persona sottoposta alle indagini preliminari. In tali ipotesi, il pubblico ministero, quando non ritenga necessario procedere ad ulteriori accertamenti, si determina rapidamente in favore di un esito definitorio del procedimento, con richiesta di archiviazione da adottare senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare avvenuta ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. (comma 2).

Peraltro, lo stesso art. 335-quinquies c.p.p. non esclude la possibilità che il pubblico ministero, invece di avviare il procedimento verso l'archiviazione, ritenga necessario svolgere approfondimenti.

Per questo aspetto, infatti, il medesimo comma 2 prevede espressamente che il Pubblico ministero, quando è necessario, proceda "al compimento di ulteriori accertamenti", laddove "ulteriori" si intende rispetto a quanto già rappresentato nella notizia di reato che ha dato luogo all'annotazione.

Accertamenti che debbono parimenti essere compiuti senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'iscrizione della notizia di reato, con possibilità, anche in esito ad essi, di pervenire a una richiesta di archiviazione; di nuovo da introdurre rapidamente e, precisamente, entro il successivo termine di trenta giorni.

Gli accertamenti cui si riferisce la norma possono consistere in tutte le ordinarie attività investigative previste dall'ordinamento, incluso, come si è ritenuto di dire espressamente per chiarezza, gli

accertamenti tecnici previsti dall'articolo 360 c.p.p., ovvero accertamenti tecnici non ripetibili, tenendo conto che per tutti gli atti garantiti il disposto del comma 1 dell'art. 335-quinquies c.p.p. offrirà tutte le tutele.

Infatti, a tutela del soggetto cui il fatto è attribuito, ma senza sua formale iscrizione, è previsto dal comma 1 dell'art. 335-quinquies c.p.p., che a costui si applichino "tutte le disposizioni relative ai diritti e alle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari" e ogni altra disposizione relativa alla persona sottoposta alle indagini; ripetendo, quindi, per questo caso specifico, il disposto dell'art. 61 c.p.p..

Con quest'ultima previsione, quindi, se anche, per le ragioni di tutela che si sono dette, il soggetto cui il fatto potrebbe essere attribuito, non viene iscritto (per la presenza di una causa di giustificazione) e, pertanto, non è qualificabile propriamente come persona sottoposta alle indagini, ai fini dell'estensione di tutte le garanzie (come previsto dall'art. 61 c.p.p.), la norma in esame espressamente effettua un'estensione di quelle medesime garanzie.

Con l'effetto che al soggetto non iscritto per ragioni di tutela della sua posizione, si estendono le garanzie previste per il soggetto indagato, proprio in considerazione del fatto che non può essere in alcun modo danneggiato dalla scelta compiuta dal Pubblico ministero di non iscriverne il nome, rispetto, ad esempio, all'accesso agli atti, alla facoltà di interloquire in ogni momento rilevante (ad esempio nel procedimento di archiviazione), alla tutela della sua posizione rispetto al compimento di qualsiasi attività di indagine.

Si è, invece, espressamente previsto che si proceda all'iscrizione del nome dell'indagato quando si acceda ad un incidente probatorio, come può ordinariamente avvenire proprio nell'ambito di un accertamento tecnico, ai sensi del comma 4 dell'art. 360 c.p.p. oppure come può avvenire in via generale in presenza dei presupposti previsti dall'art. 392 c.p.p.. La natura dell'incidente probatorio, quale anticipazione dibattimentale, nel corso del quale, quindi, operano le norme previste per la fase dibattimentale ha suggerito di imporre di procedere all'iscrizione anche del nome dell'indagato, in modo tale che operi il disposto dell'art. 61 c.p.p. citato.

A tutela del soggetto cui il fatto dovesse essere attribuito in esito agli accertamenti effettuati, con conseguente iscrizione del nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., si è previsto (dall'ultimo comma dell'art. 335-quinquies c.p.p.), che i termini di cui all'articolo 405 (di durata delle indagini) non decorrano, come d'ordinario, dal momento in cui è iscritto il nome dell'indagato, ma dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1, per evitare che la tardiva iscrizione, consentita dal nuovo meccanismo processuale, sia utilizzata strumentalmente per allungare i termini di durata delle indagini o comporti di fatto questo effetto.

Articolo 13 *(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)*

Con la norma in esame è previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in questa sede illustrato, sia adeguata la disciplina del registro di cui all'articolo 335 c.p.p., al fine di introdurre un apposito modello delle annotazioni preliminari previste dall'art. 335, comma 1-bis.1. La previsione è parsa necessaria per una corretta gestione del fascicolo e delle connesse incombenze, che richiedono l'individuazione del soggetto cui attribuire le garanzie di cui si è detto.

Articolo 14 *(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

La disposizione, al **comma 1**, estende l'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n.48 convertito dalla legge 9 giugno 2025, n.80, anche ai casi di attribuzione di un fatto che appare commesso in presenza di una causa di giustificazione ai

sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 12 del presente decreto legge.

Il **comma 2** inserisce un inciso nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e pertanto con effetto retroattivo, viene esclusa l'applicazione di tale ultimo periodo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) ha apportato modifiche al predetto comma 5, disponendo che "I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Il successivo comma 83 ha disposto, inoltre, che tale previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle predette spese non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile, quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini previdenziali che fiscali.

È opportuno evidenziare come, durante la fase di predisposizione della legge di Bilancio 2025, la relazione tecnica bollinata, facesse riferimento alla limitazione della "deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea...". Il riferimento alla "deducibilità" lasciava intendere che la norma in parola, volta a contrastare l'evasione fiscale, fosse stata concepita con riguardo al settore privato.

L'estensione della norma al settore statale, ed in particolare al "Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico", sta generando significative criticità, tra le quali si evidenziano:

- a) i costi per l'adeguamento degli applicativi per la liquidazione delle missioni. Sotto questo profilo, non essendo la Pubblica Amministrazione dotata di una contabilità su cui registrare e dedurre dalla base imponibile (reddito) i costi sostenuti per i servizi di trasporto, l'alloggio e la ristorazione, si era ritenuto che la norma fosse destinata alle aziende ovvero al settore privato in generale;
- b) la richiesta di carte di credito intestate all'amministrazione (in quanto non è opportuno che il dipendente utilizzi un mezzo di pagamento tracciabile personale);
- c) criticità per le missioni di natura operativa. Sotto questo profilo il concetto di tracciabilità, sia attraverso l'utilizzo di un mezzo di pagamento dell'Amministrazione che attraverso l'impiego di uno strumento personale del dipendente pubblico, non si coniuga agevolmente con quello di riservatezza, che caratterizza gli spostamenti, effettuati dai dipendenti, dalla abituale sede di servizio verso un altro comune italiano o verso uno Stato estero. Invero, la riservatezza o la segretezza di alcune operazioni di polizia e/o militari (come, ad esempio, le operazioni sotto copertura) potrebbe non essere più garantita nel momento in cui tutte le spese degli operatori coinvolti (concentrandosi in un luogo e in un determinato arco temporale) fossero tracciabili elettronicamente nel sistema interbancario. Inoltre, molto spesso, in alcuni Paesi esteri non è possibile pagare con mezzi tracciabili oppure non lo è in modo sicuro, in quanto potrebbe rivelare al gestore dell'esercizio commerciale il paese d'origine del cliente (il dipendente) e la sua professione.

Sotto il profilo applicativo, la novella del citato articolo 51 comporta che al dipendente inviato in missione che paghi i pasti, l'albergo, le spese di viaggio e il trasporto (effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) in contanti, le somme esborsate non vengano rimborsate interamente ma in un importo inferiore, in ragione del contributo previdenziale e della relativa aliquota fiscale massima. Verrà in tal modo erosa la "franchigia" applicata alla diaria di missione prevista per gli appartenenti al Comparto dal comma 5 dell'art. 51 del TUIR, ai sensi del quale "Le indennità percepite per le

trasferite o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferite all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.

Per le ragioni sopra rassegnate appare opportuno escludere le Forze di polizia, le Forze armate e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'ambito di applicazione della disposizione in parola, con effetto dalla sua entrata in vigore, vale a dire dal 1° gennaio del 2025.

In merito all'efficacia retroattiva della norma, pare utile evidenziare come, per costante orientamento della Corte costituzionale, al legislatore non sia preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma in questione (ex multis, sent. CC n.73/2017).

Pertanto, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, vi è sostanziale indifferenza tra norme di interpretazione autentica e norme innovative con efficacia retroattiva, in quanto ciò che assume rilievo è la loro compatibilità con il divieto di retroattività che, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata riservata dall'articolo 25 della Carta costituzionale esclusivamente alla materia penale.

Più nel dettaglio, la Corte, al di fuori della materia penale, ha individuato alcuni limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei destinatari della regolazione originaria, quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Pertanto, la Corte ha altresì individuato una serie di “elementi sintomatici” dell'uso distorto del potere legislativo, anche alla luce della solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU, che consente di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali al fine di massimizzarne l'espansione in un “rapporto di integrazione reciproca” (sent. CC n. 145 del 2022).

Sulla base di tale sinergia, secondo la Corte è necessario anzitutto verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti. A tal fine, assumono particolare rilievo principalmente il metodo e la tempistica seguiti dal legislatore (in questo senso, sent. CC n. 12 del 2018, n. 174 del 2019 e n. 145 del 2022).

Ciò premesso, nel caso in esame le giustificazioni poste alla base dell'intervento retroattivo - meglio illustrate in premessa - non sembrano pregiudicare i valori costituzionali enucleati dalla giurisprudenza quali “argini” dell'efficacia a ritroso. Ed invero, non paiono ravvisarsi profili di criticità in ordine al rispetto del principio generale di ragionevolezza e del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (atteso che, come già messo in evidenza, l'attività svolta dalle Forze di polizia e dalle Forze armate si caratterizza in modo specifico per esigenze di riservatezza e/o di copertura non agevolmente compatibili con il tracciamento nel sistema interbancario) o del principio di tutela del legittimo affidamento, né sotto il profilo della certezza o della coerenza dell'ordinamento, né sotto quello di potenziali pregiudizi concernenti l'esercizio della funzione giudiziaria, non risultando, agli atti, alcun contenzioso aperto sulla materia.

Non solo, non sembrano nemmeno sussistere quegli elementi sintomatici di cui si è fatto cenno, non risultando già radicati processi nei quali lo Stato o l'Amministrazione pubblica siano parti, e non essendo evidentemente trascorso un lasso di tempo considerevole rispetto alle disposizioni originarie sulle quali l'intervento normativo è preordinato ad incidere, atteso che le stesse sono entrate in vigore solo il 1° gennaio u.s.

Articolo 15 (*Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari*)

L'inserimento degli ufficiali di polizia giudiziaria che operano nelle articolazioni investigative della Polizia penitenziaria nel novero degli investigatori legittimati a svolgere operazioni sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, deve essere ricondotto al progressivo consolidamento dei compiti istituzionali del Corpo che – dopo la radicale innovazione introdotta con la riforma della legge 15 dicembre 1990, n. 395 – ha assunto pienamente il suo ruolo di polizia dell'esecuzione penale.

In questo articolato e positivo percorso di sviluppo delle attribuzioni via via demandate alla Polizia penitenziaria, occorre evidenziare che un ruolo importante, negli ultimi anni, è stato debitamente riservato alle attività del Corpo riguardanti la prevenzione ed il contrasto alla criminalità in ambito penitenziario. Infatti, il peculiare contesto delinquenziale del nostro Paese, le cui compagini maggiormente attive sul territorio si sono sempre più spesso spinte ad operare anche negli istituti penitenziari, e la conseguente necessità di potenziare strutturalmente le capacità e le articolazioni investigative della Polizia penitenziaria, ha originato la decisione – assunta dal Ministro della giustizia con D.M. 14 giugno 2007 – di creare un apposito Servizio centrale di polizia giudiziaria del Corpo: il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.).

Tale Nucleo, attualmente disciplinato dal D.M. 28 luglio 2017, è infatti esplicitamente qualificato dall'art. 2, co. 1, quale unico “servizio centrale di polizia giudiziaria” del Corpo. In quanto tale – agli effetti degli artt. 56 c.p.p. e 12 disp. att. c.p.p. – ad esso è affidato il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Nel quadro dei compiti istituzionali affidati al Corpo dall'art. 5 della citata Legge n. 395/1990, la vigente normativa (art. 3 co. 3 del citato decreto ministeriale) assegna al Nucleo Investigativo Centrale la competenza per fatti di reato commessi in ambito penitenziario, anche avvalendosi degli 11 Nuclei Investigativi Regionali, istituiti nel 2017. Ciò al fine di rendere ancor più dinamiche le attività di indagine, operando i medesimi nuclei con efficacia a livello territoriale, in quanto dislocati presso i corrispondenti provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, quali articolazioni regionali del Servizio centrale.

È peraltro lo stesso co. 5 dell'art. 3 del D.M. citato a specificare ulteriormente che l'attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale; delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell'ordine costituzionale; indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero che interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l'istituto e indagini di speciale complessità che ne richiedano necessariamente l'impiego.

Nel corso di più di 16 anni di attività il NIC ha dunque conseguito numerosi successi investigativi, conducendo delicate operazioni – non di rado coordinate dalle DDA e svolte in co-delega con le altre Forze di polizia – che si sono concentrate in molti casi sul contrasto ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, di telefoni cellulari ed alla corruzione in ambito penitenziario, senza trascurare lo svolgimento di delicate indagini relative al terrorismo ed all'eversione nel medesimo ambito. Attività queste che necessitano di elevata professionalità e riservatezza degli operatori, di formazione ed aggiornamento continuo nonché di un utilizzo costante di tecnologie avanzate.

Alla luce di quanto sopra – allo scopo di potenziare ulteriormente l'arsenale investigativo a disposizione delle attività di polizia giudiziaria condotte in carcere ed al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza degli istituti penitenziari, in linea con il primario compito istituzionale sancito dall'art. 5 della Legge n. 395/1990 – si ritiene indispensabile consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai Nuclei Investigativi (*i.e.* Nucleo Centrale e Nuclei Regionali), nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito penitenziario, di operare con la modalità c.d. “sotto copertura” disciplinata dall'art. 9 della legge n. 146/2006.

Con riguardo all'estensione della norma ai reati commessi con la condizione dell'assoggettamento, tale previsione deriva dalla necessità di prevenire e contrastare le pericolose dinamiche criminali che

si sviluppino all'interno delle carceri. Giova a tal riguardo richiamare la specifica previsione di legge dell'art. 14 bis O.P. (Legge n. 354 del 1975) che prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo di competenza del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) – denominato “sorveglianza particolare” – che implica una ulteriore restrizione dei diritti dei detenuti nei confronti di quanti tra essi: a) abbiano assunto dei comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

È dunque evidente come la previsione di cui all'articolo in esame costituisca la necessaria declinazione, in termini di attività di polizia giudiziaria, di una dinamica che a livello amministrativo (che si potrebbe definire di “polizia amministrativa penitenziaria”) viene contrastata col già menzionato provvedimento di “sorveglianza particolare”.

La necessità che il raccordo tra i diversi organismi specializzati delle Forze di polizia sia reciproco deriva non solo dal condiviso principio di pari dignità fra strutture di polizia giudiziaria, tra le quali rientra anche il N.I.C., ma anche dal vigente quadro normativo che, inserendo anche il D.A.P. (rappresentato sempre dal NIC) nei diversi comitati e consessi interforze deputati allo scambio info-investigativo. Si pensi in proposito al C.A.S.A., al C.A.I.S.F. ed al G.I.I.R.L., organismi nei quali il raccordo reciproco costituisce principio fondativo dell'operatività

Articolo 16 (*Interventi in materia di permessi*)

La disposizione interviene in materia di permessi di necessità per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e ai detenuti collaboratori di giustizia ai sensi dell'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Al fine di realizzare una maggiore uniformità delle decisioni in materia di permessi di necessità concessi ai detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis, nonché al fine di evitare concreti rischi sia per l'incolumità della polizia penitenziaria, preposta all'esecuzione del permesso, sia dello stesso detenuto, e di assicurare il controllo del pericolo di fuga e del concreto rischio di contatti del detenuto con l'ambiente criminale di riferimento, il **comma 1** prevede che l'esecuzione del permesso di necessità tenga conto delle cautele indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, le valutazioni del quale concernono proprio l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la pericolosità del detenuto ed intervengono in ogni fase di adozione, modifica, rinnovo o revoca del provvedimento applicativo del regime detentivo speciale.

Inoltre, si prevede che il provvedimento di concessione del permesso, laddove riguardi detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, è comunicato immediatamente anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale può proporre reclamo.

Infine, per tutti i soggetti legittimati si eleva a quarantotto ore (in luogo delle precedenti ventiquattro) il termine per proporre reclamo, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.

Il **comma 2** intende colmare una disarmonia legislativa secondo cui tutti i benefici penitenziari concessi alle persone che collaborano con la giustizia sono di competenza del Tribunale o del magistrato del luogo in cui la persona ha eletto domicilio, previo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ad eccezione dei permessi cosiddetti di necessità. La norma in questione attribuisce la competenza ad emettere il predetto parere anche in relazione ai permessi di necessità al PNAA, organo *ex lege* preposto a fornire i propri contributi informativi e valutativi non solo in tema di tutti gli altri benefici penitenziari, ma anche riguardo a tutti i profili che attengono al percorso collaborativo.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato*)

La disposizione in esame adegua all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, l'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, la cui formulazione, mai modificata dalla sua entrata in vigore, si rivelava oramai inattuale e meritevole di aggiornamento.

In particolare, il **comma 1** sostituisce il citato articolo 24, che, nella sua versione originaria, esonera i candidati già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, i quali partecipino a concorsi interni o pubblici per l'accesso ai ruoli superiori, soltanto dalla ripetizione degli accertamenti medici e psico-attitudinali, senza contemplare alcuna esenzione per gli accertamenti dell'efficienza fisica, non ancora introdotti al tempo dell'entrata in vigore della disposizione, ma oramai da tempo parte integrante delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e, soprattutto, senza includere nel suo ambito applicativo gli allievi dei corsi di formazione per l'ingresso nei predetti ruoli.

Sotto tale ultimo, specifico profilo, si osserva che proprio nei riguardi degli allievi la *ratio* della disposizione si mostra addirittura rafforzata. Questi ultimi, infatti, hanno sostenuto, con esito favorevole, i menzionati accertamenti in un momento più recente rispetto ai candidati già appartenenti ai ruoli, sicché nei confronti degli allievi dei corsi si presenta ancor più fondata, sul piano razionale, l'esigenza sottesa al citato articolo 24, ossia quella di conferire maggiore speditezza all'azione amministrativa evitando la ripetizione di accertamenti già esperiti.

La norma in questione, dunque, ampliando l'ambito della predetta esenzione fino a ricomprendere sul piano oggettivo gli accertamenti dell'efficienza fisica e, sul piano soggettivo, gli allievi dei corsi di formazione, non si limita ad aggiornare il citato articolo 24 all'odierna disciplina delle menzionate procedure concorsuali, ma lo rende, altresì, maggiormente conforme alla sua *ratio*. Quest'ultima, infatti, risponde, come sopra detto, ad esigenze di speditezza e celerità dell'azione amministrativa, poiché l'articolo 24 mira, nelle procedure selettive pubbliche e interne finalizzate all'accesso ai ruoli superiori, a evitare la ripetizione nei confronti dei candidati già appartenenti all'Amministrazione di accertamenti già effettuati ai fini dell'ingresso nei ruoli.

Pertanto, la novella normativa in esame, consentendo di evitare la sottoposizione agli accertamenti dell'efficienza fisica, e, soprattutto, di evitarla nei confronti dei candidati che li hanno più recentemente sostenuti (ovvero gli allievi dei corsi di formazione), rafforza lo spirito della norma originaria.

Il comma 2 del menzionato articolo 24, come riformulato, fa salva la sottoposizione, in ogni caso, agli accertamenti attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, nonché per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali (come, del resto, già previsto nella versione originaria dell'articolo 24, comma 2).

La disposizione di cui al **comma 2** chiarisce l'ambito applicativo del comma 1 sul profilo delle procedure concorsuali, stabilendo che il nuovo articolo 24 della legge n. 53 del 1989 trova applicazione non solo ai concorsi da indire per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ma anche a quelli già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati, secondo una formulazione già utilizzata in altre recenti disposizioni di legge modificative delle modalità di svolgimento delle fasi concorsuali (art. 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198).

Con riferimento al **comma 3**, la disposizione introduce, fino al 31 dicembre 2027, nell'ordinamento giuridico la possibilità di prevedere, nei bandi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, lo svolgimento di prove d'esame e accertamenti facoltativi, in aggiunta a quelli obbligatori.

Siffatta misura, consentendo la valorizzazione dei candidati che dimostrino nel corso delle selezioni qualità ulteriori o superiori rispetto a quelle minime richieste per il conseguimento dell'idoneità nelle prove e negli accertamenti obbligatori, risponde alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, connesse ai delicati compiti istituzionali che l'ordinamento attribuisce alla Polizia di Stato per la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, la vigilanza sull'osservanza delle leggi, la prevenzione e repressione dei reati e il soccorso in caso di calamità e infortuni (articolo 24 della legge 1 aprile 1981, n. 121).

Al riguardo, si sottolinea che la disposizione si pone in linea con il principio di sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in quanto prove e accertamenti facoltativi sono già contemplati nei bandi di concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, anche sulla base di previsioni normative espresse (si cita ad esempio, per quanto concerne i concorsi per allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri, l'articolo 689 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*").

Sempre il comma 3, nel contemplare la suddetta previsione, chiarisce che le prove e gli accertamenti facoltativi possono essere esperiti su richiesta del candidato interessato, a condizione che quest'ultimo abbia già sostenuto con esito favorevole le prove d'esame e gli accertamenti obbligatori. Pertanto, le prove e gli accertamenti effettuabili su richiesta del candidato, come detto, non sono previsti dalla disposizione come sostitutivi di quelli obbligatori normativamente previsti, bensì come addizionali; dunque, la previsione non comporta alcuna deroga rispetto alle modalità di svolgimento delle prove e degli accertamenti obbligatori disciplinate dalle pertinenti disposizioni normative.

Il medesimo comma prevede, altresì, che le prove e gli accertamenti facoltativi siano effettuati secondo le modalità determinate dai bandi di concorso, in analogia con le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – recante il "*Codice dell'ordinamento militare*" – che rimettono ai bandi di concorso o alle determinazioni del Comandante generale la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri (si citano, al riguardo, gli articoli 686, comma 4, e 708, comma 1). Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativo è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative.

Il **comma 4** prevede che ferme restando le disposizioni vigenti, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, ai sensi della normativa vigente fino al 31 dicembre 2027, sono ammessi, nel limite del 10 per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Articolo 18 (*Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato*)

La disposizione in esame mira ad apportare talune modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante le "*Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato*" nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. "riordino delle carriere").

La misura prevista detta interventi finalizzati a soddisfare esigenze di funzionalità della Polizia di Stato che rivestono rilevanza primaria, nei termini di seguito specificati.

Il **comma 1, lett. a)**, proroga l'efficacia dell'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le "*Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato*" nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. "riordino delle carriere") – che prevede concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria, particolarmente utili nell'ottica di ridurre, nel più breve tempo possibile, le carenze organiche del ruolo in argomento; a tale ultimo, specifico riguardo, si sottolinea che in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2025 il ruolo dei sovrintendenti presenta una forza effettiva pari a 17.407 unità a fronte di una dotazione organica pari a 24.200 unità, con un *deficit* organico di 6.793 unità (-28,07% sulla dotazione organica).

Proprio nell'ottica di mitigare le significative e persistenti carenze organiche nel predetto ruolo, la vigente lettera a-bis) del citato articolo 2 aveva già previsto che la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno dal 2018 al 2022, avvenisse mediante procedure scrutinali e concorsuali da indire secondo i seguenti criteri:

- 1) per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
- 2) per il restante trenta per cento dei posti disponibili, concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale¹.

Posto che le procedure concorsuali di cui alla lettera a-*bis*, numero 2), attualmente vigente sono già state indette, la disposizione in esame prevede, dunque, l'indizione di ulteriori scrutini e concorsi interni da bandire secondo i criteri sopra illustrati, a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025.

La proroga dei meccanismi selettivi concorsuali di progressione interna al ruolo dei sovrintendenti previsti dal citato articolo 2, lettera a-*bis*, numero 2) del d.lgs. n. 95/2017, come anticipato, risponde alla *ratio* di contenere le illustrate carenze organiche nel predetto ruolo – destinate ad aggravarsi nel prossimo futuro a causa delle incessanti cessazioni dal servizio – mediante il ricorso a procedure che, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, si sono dimostrate particolarmente celeri ed efficaci, mentre la disciplina ordinaria, contenuta nell'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera b), del citato d.P.R. n. 335/1982 e nel d.m. n. 168/2022, prevede lo svolgimento di un *iter* concorsuale decisamente più lungo. Al riguardo, in particolare, si sottolinea che la disciplina contenuta nel c.d. "riordino delle carriere" prevede, come detto, lo svolgimento di concorsi per soli titoli mentre quella ordinaria prevede lo svolgimento di concorsi per titoli ed esame, consistente, quest'ultimo, in una prova scritta, il cui espletamento comporterebbe sicuramente una significativa dilatazione delle tempistiche concorsuali, nonché, come si evidenzierà nella relazione tecnica, la necessità di sostenere non trascurabili oneri finanziari.

In particolare, la **lettera b)** apporta una modifica alla lettera c-*quater* del citato art. 2 del d.lgs. n. 95/2017, prevedendo, anche in relazione alle nuove procedure concorsuali interne di cui alla lettera c-*sexies*), che le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori di tali concorsi, l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili siano stabiliti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, analogamente a quanto già previsto per i concorsi interni per vice ispettore di cui alle lettere c-*bis*), c-*ter*).

La **lettera c)**, infine, modificando la lettera c-*quinqies*) del citato articolo 2, estende ai concorsi di cui alla nuova lettera c-*sexies*) la previsione secondo cui, al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili, in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. A titolo di esempio, se nell'annualità 2025 il concorso per titoli dovesse terminare per primo, lasciando un determinato numero di posti scoperti, tali posti sarebbero devoluti al concorso per titoli ed esami, non ancora terminato, indetto nello stesso anno.

La **lettera d)** della disposizione, aggiungendo la lettera c-*sexies*) nel testo del citato articolo 2, si sostanzia nella previsione, dal 2026 al 2027, di concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria, particolarmente utili nell'ottica di ridurre, nel più breve tempo possibile, le carenze organiche del ruolo degli ispettori; a tale ultimo, specifico riguardo, si sottolinea che in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2025 il ruolo degli ispettori presenta una forza effettiva pari a 15.981 unità a fronte di una

¹ Si precisa che, a legislazione vigente, non è previsto l'accesso al ruolo dei sovrintendenti mediante concorsi pubblici, ossia direttamente dalla vita civile.

dotazione organica pari a 23.748 unità, con un *deficit* organico di 7.767 unità (-32,7% sulla dotazione organica).

Proprio nell'ottica di mitigare le significative e persistenti carenze organiche nel predetto ruolo, la vigente lettera *c-ter*) del citato articolo 2 aveva già previsto che, negli anni 2021, 2022 e 2023², la copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per l'accesso al ruolo degli ispettori e riservati ai candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato avvenisse mediante concorsi interni da indire secondo i seguenti criteri:

- 3) per il settanta per cento dei posti disponibili, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; il cinquanta per cento del predetto settanta per cento è riservato inoltre ai sovrintendenti capo in servizio alla medesima data;
- 4) per il restante trenta per cento dei posti disponibili, attraverso concorso per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Posto che le procedure selettive di cui alla lettera *c-ter* attualmente vigente sono già state indette, la lettera a) della disposizione prevede, dunque, l'indizione di ulteriori concorsi interni da bandire secondo criteri simili a quelli sopra illustrati, a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, limitatamente, come ovvio, ai posti disponibili per le procedure selettive interne (la disposizione in esame, dunque, non incide in alcun modo sulla quota di posti per l'accesso al ruolo degli ispettori riservata ai concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335).

Come detto, i criteri secondo cui indire le procedure concorsuali previste dalla nuova lettera *c-sexies*) sono simili, ma non perfettamente coincidenti con quelli previsti dalla lettera *c-ter*). In particolare, i concorsi di nuova introduzione sono contraddistinti dalla seguente ripartizione dei posti disponibili:

- 1) il cinquanta per cento (anziché il settanta per cento) dei posti disponibili viene coperto attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; il cinquanta per cento del predetto settanta per cento è riservato inoltre ai sovrintendenti capo in servizio alla medesima data;
- 2) il restante cinquanta per cento (anziché il trenta per cento) dei posti disponibili viene coperto attraverso concorso per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

La modifica delle percentuali di ripartizione dei posti disponibili rispetto alle precedenti previsioni si giustifica alla luce dell'esigenza di ridurre l'età media degli appartenenti alla Polizia di Stato che accedono tramite concorso interno al ruolo degli ispettori; al riguardo, occorre tenere conto della circostanza per cui i vincitori dei concorsi per titoli – riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti – presentano un'età media più elevata rispetto a quelli dei concorsi per titoli ed esami (cui, invece, si può partecipare con soli cinque anni di anzianità di servizio) e pertanto possono coprire le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori per un tempo inferiore, essendo maggiormente vicini al collocamento in quiescenza³.

L'introduzione di meccanismi selettivi di progressione interna al ruolo degli ispettori analoghi a quelli già previsti dalle vigenti disposizioni del d.lgs. n. 95/2017, come anticipato, risponde alla *ratio* di contenere le illustrate carenze organiche nel predetto ruolo – destinate ad aggravarsi nel prossimo futuro a causa delle incessanti cessazioni dal servizio – mediante il ricorso a procedure che, sulla base dell'esperienza maturata dal 2017 all'attualità, si sono dimostrate particolarmente celeri ed efficaci,

² Peraltro, analogamente a quanto avevano già previsto, per gli anni dal 2017 al 2020, le precedenti lettere c) e *c-bis*).

³ Per esempio, con riguardo ai due concorsi interni per vice ispettori attualmente in atto, i partecipanti al concorso per titoli per 959 posti presentano un'età media pari a 52 anni, a fronte dei 38 anni dei candidati del concorso per titoli ed esami per 411 posti.

mentre la disciplina ordinaria, contenuta nell'articolo 27, comma 1, lettera b), del citato d.P.R. n. 335/1982 e nel d.M. n. 168/2022, prevede lo svolgimento di un *iter* concorsuale decisamente più lungo.

La **lettera e)** prevede, attraverso la sostituzione della lettera *r-bis*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, l'anticipazione, al 2027, del concorso interno straordinario per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, attualmente previsto per il 2028 per la copertura di 2.400 posti, riservato al personale appartenente alla data del bando che indice il concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento devono essere stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. La disposizione in argomento prevede altresì l'abolizione, per entrambi i concorsi previsti dalla citata lettera *r-bis* – e, dunque, anche per il concorso già previsto per il 2026 – del requisito del possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. La misura prevista mira a soddisfare esigenze di funzionalità della Polizia di Stato che rivestono rilevanza primaria, nei termini di seguito specificati.

In particolare, nell'ambito del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, la qualifica di sostituto commissario, in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2025, presenta una forza effettiva pari a 1.785 unità a fronte di una dotazione organica pari a 5.643 unità, con un *deficit* organico di 3.858 unità (-68,36% sulla dotazione organica).

Proprio nell'ottica di ridurre l'elevata e cronica carenza organica nella predetta qualifica, si ravvisa l'esigenza di anticipare lo svolgimento di uno dei due concorsi straordinari di cui alla citata lettera *r-bis*) e, segnatamente, di quello previsto per il 2028, al fine di incrementare quanto prima possibile la forza effettiva della qualifica di ispettore superiore, che costituisce, a legislazione vigente, l'unico bacino di alimentazione della superiore qualifica di sostituto commissario.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che ai sensi dell'articolo 31-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso esclusivamente il personale con la qualifica di ispettore superiore, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Preme evidenziare che la misura di anticipazione della procedura concorsuale in argomento risulta essenziale per aumentare il numero di ispettori superiori in servizio non potendosi, a tal fine, fare affidamento esclusivamente sull'ordinaria modalità scrutinale di accesso a tale qualifica.

In merito, si osserva che, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del citato d.P.R. n. 335/1982, l'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue ordinariamente, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo.

Tuttavia, sempre in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2025, risultano in servizio a livello nazionale solo 122 unità con la qualifica di ispettore capo, delle quali, secondo le stime effettuate, soltanto 2 dovrebbero accedere, al 2027, allo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto per la promozione alla qualifica di ispettore superiore (un numero in prospettiva certamente inadeguato a ridurre nel lungo periodo la carenza organica dei sostituti commissari).

L'iniziativa normativa, inoltre, muta la tipologia delle procedure selettive in argomento, prevedendo che le stesse si svolgano esclusivamente per titoli, mentre la vigente lettera *r-bis* prevede anche lo svolgimento di esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale.

Tale misura è motivata dalla necessità di snellire le modalità di espletamento dei predetti concorsi interni straordinari e contrarne le tempistiche, coerentemente con la sopra illustrata finalità della disposizione normativa, ossia quella di incrementare, quanto più rapidamente possibile, la forza effettiva della qualifica di ispettore superiore.

Per ultimo, la disposizione in argomento prevede, altresì, l'espunzione del requisito necessario del possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

L'attuale impianto normativo, prevedendo tale titolo di studio, rischia di escludere dalla progressione di carriera personale di comprovata esperienza e capacità, il cui percorso professionale rappresenta un patrimonio professionale di particolare rilevanza per l'Amministrazione. La modifica in argomento si pone l'obiettivo di valorizzare il merito effettivo e l'esperienza maturata, quali elementi ritenuti centrali e prioritari per l'assolvimento delle delicate funzioni connesse alla qualifica di ispettore superiore.

Difatti, le competenze richieste per tale qualifica – quali la capacità di coordinamento di unità operative, la gestione di indagini complesse e comunque le capacità di risoluzione delle problematiche e criticità nei diversificati ambiti operativi di servizio – sono primariamente frutto dell'esperienza diretta e della formazione continua interna all'Amministrazione.

Pertanto, tenuto conto della necessità, come già detto, di alimentare il ruolo e avere personale per svolgere tale qualifica, si rende necessario aumentare il personale avente i requisiti per poter partecipare alle sopraindicate procedure e, al contempo, di eliminare il possesso del titolo di studio della laurea, che tornerà ad essere richiesto una volta ripristinato il regime ordinario.

La **lettera f)** mira, mediante l'inserimento del comma II-ter) nel testo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – a introdurre in via provvisoria una disciplina semplificata per lo svolgimento dei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici, limitatamente alle procedure selettive finalizzate alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

In particolare, il n. 2) della citata lettera II-ter) prevede, per la copertura del trenta per cento dei posti disponibili nelle predette annualità, l'indizione di concorsi per titoli, connotati dunque da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria – contenuta nell'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 337/1982 e negli articoli 59 e seguenti del d.M. n. 168/2022 – la cui applicazione comporterebbe, invece, un iter concorsuale decisamente più lungo.

Al riguardo, in particolare, si sottolinea che la normativa ordinaria prevede lo svolgimento di concorsi per titoli ed esame, consistente, quest'ultimo, in una prova scritta, il cui espletamento comporta sicuramente una significativa dilatazione delle tempistiche concorsuali, nonché, come si evidenzierà nella relazione tecnica, la necessità di sostenere non trascurabili oneri finanziari.

La disposizione non reca innovazioni, invece, con riguardo ai requisiti di partecipazione ai concorsi interni per la nomina a vice sovrintendente tecnico, alla disciplina dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici, alla ripartizione percentuale dei posti disponibili tra concorso interno e procedura scrutinale e alla disciplina del corso di formazione professionale dedicato ai vincitori di entrambe le procedure.

Il **comma 2** prevede, al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *c-quinquies*) e *c-sexies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede l'abrogazione del comma 1-bis e del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In particolare, l'abrogando comma 1-bis prevede che i posti messi a concorso per vice ispettore (sia concorso pubblico che interno) che non vengono coperti, si sommano ai posti riservati ai rispettivi concorsi degli anni successivi. Tale meccanismo crea di fatto un irrigidimento del sistema specie con riferimento ai posti “esterni” che negli ultimi anni sono “coperti” dal personale interno. A sostegno di ciò, si rappresenta, infatti, che nel concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con bando del 23 dicembre 2020, sono risultati vincitori 983 candidati, di cui 523 già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. Analogamente, nel concorso pubblico indetto con bando del 16 marzo 2022 sono risultati vincitori 1446 candidati, di cui ben 883 già appartenenti. Da ciò si evidenzia negli ultimi anni, dunque, una sempre minore frequenza di candidature ai predetti

concorsi provenienti dalla vita civile. Pertanto, i relativi posti messi a bando e non coperti dagli “esterni” determinano inevitabilmente un accumulo dei relativi posti di cui l’Amministrazione non riesce a servirsi per sopperire alle notevoli carenze organiche.

Il secondo periodo del comma 1-ter prevede, inoltre, che il concorso interno per vice ispettore viene bandito in modo tale da non superare complessivamente, includendo la riserva pari a un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti nel concorso pubblico, il 50 per cento dei posti a concorso complessivi di ciascun anno. Considerati gli esiti dei predetti ultimi concorsi pubblici e la già citata minore affluenza di candidati non appartenenti all’Amministrazione, tale previsione normativa determina ancora una volta una evidente difficoltà da parte della stessa nel far fronte alla grave carenza di organico nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

I commi 4, 5 e 6 contengono le autorizzazioni di spesa per l’attuazione delle disposizioni in commento nonché la relativa copertura degli oneri finanziari.

Articolo 19 (*Disposizioni per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato*)

Il **comma 1** della disposizione consente, fino al 31 dicembre 2027, di indire concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso di laurea, elevando così, temporaneamente e con riferimento a eventuali, specifiche procedure concorsuali, il titolo di studio richiesto per la partecipazione a tali concorsi pubblici, che invece la disciplina ordinaria in materia (articolo 27-bis, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 335/1982) individua nel “*diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario*”.

La *ratio* della misura risiede nella necessità di soddisfare specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, assicurando al contempo un livello di competenza professionale coerente con la natura del ruolo degli ispettori di “*carriera a sviluppo direttivo*”, sancita dall’articolo 25 del citato d.P.R. n. 335/1982, e con le funzioni previste dal successivo articolo 26, tra cui rientrano:

- la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti;
- i compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti;
- per quanto concerne gli ispettori superiori e i sostituti commissari, funzioni di diretta collaborazione del personale della carriera dei funzionari, nonché, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.

Le suesposte, qualificate funzioni di direzione di uffici e coordinamento dell’attività del personale si mostrano, per lo spessore delle competenze richieste, conformi con la previsione della laurea come provvisorio ed eventuale requisito di accesso al ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia mediante concorso pubblico.

La disposizione demanda al bando di concorso pubblico l’individuazione delle lauree necessarie per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso al predetto ruolo, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato (articolo 25-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337), al fine di consentire all’Amministrazione di dotarsi delle professionalità di volta in volta ritenute, anche per ragioni di carattere contingente, indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Coerentemente con l’elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alle procedure concorsuali in argomento, il **comma 2** prevede la modifica della composizione delle relative commissioni esaminatrici, con l’introduzione di professori universitari e ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame, in luogo dei docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado attualmente previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell’interno 9 settembre 2022, n. 168.

In conseguenza delle illustrate modifiche in materia di titoli di studio, il **comma 3** prevede, per i vincitori dei concorsi pubblici in argomento, la riduzione a un anno della durata del corso di formazione, attualmente fissata a da due anni dall'articolo 27-ter del d.P.R. n. 335/1982 per l'acquisizione "di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334", non più necessaria proprio in virtù delle modifiche proposte. Pertanto, il corso di formazione degli allievi vice ispettori resta finalizzato unicamente "alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa".

I **commi 3, 4 e 5** recano le opportune, conseguenti modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e in materia di progressione in carriera del medesimo personale.

Il **comma 6** prevede, ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, la sostituzione del requisito della laurea a contenuto giuridico con il requisito della laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, nell'ottica di ampliare e diversificare la platea dei candidati.

Il **comma 7** prevede che i vice ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in via generale – e non, quindi, limitatamente ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 – fruiscono di alloggi di servizio anche durante il periodo di prova, fino a un massimo di tre mesi, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Il **comma 8** estende anche al personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione dalla vita civile è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, analogamente a quanto già previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare (cfr. art. 1783 d.lgs. n. 66/2010), alla luce del principio di equiordinazione delle Forze di polizia. Il citato comma specifica che all'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 20 (*Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale*).

La norma in argomento risulta assolutamente indispensabile per rendere più efficaci, efficienti e flessibili le procedure organizzative dell'Arma dei Carabinieri in tema di arruolamento, in modo tale da adeguare l'assetto ordinamentale dell'Istituzione per rispondere, con assoluta urgenza, alle mutate esigenze imposte dal complesso scenario geo-politico, socio-economico e criminale.

Il **comma 1, lettera a)** integra l'articolo 635 di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), che disciplina i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate. L'intervento assume una particolare valenza in quanto completa il quadro generale dei requisiti richiesti per l'accesso nell'Arma dei carabinieri, assicurando una ricognizione informativa più accurata e direttamente funzionale ai particolari compiti attribuiti e al peculiare assetto istituzionale sul territorio.

La novella è finalizzata a disciplinare in via normativa l'estensione delle informazioni sul conto degli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri nella prospettiva di assicurare la piena affidabilità della persona arruolata nell'Istituzione, non influenzabile e scevra da condizionamenti nell'espletamento del servizio.

La garanzia di sicuro affidamento di lealtà alle istituzioni della Repubblica e alla Costituzione e di rigoroso rispetto del segreto costituiscono i riferimenti cui sono parametrare le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 9 agosto 2007, n. 124 e all'articolo 23 e ss. del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5.

La completezza del quadro ricognitorio sarebbe funzionale ad assicurare che il personale arruolato possa ottenere il rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS) di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007 ed essere impiegato senza limitazioni sul territorio nazionale, garantendo una continuità nell'alimentazione del capillare dispositivo dell'Arma dei carabinieri.

L'accertamento si basa su un'indagine di sicurezza volta ad acquisire elementi informativi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, atti a consentire di valutare la capacità del soggetto di rispettare il vincolo di segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza in ragione della funzione, dell'incarico, e della mansione di lavoro allo stesso assegnati, assicurando a tali informazioni piena tutela.

L'intervento risulta urgente e indifferibile, in quanto mira a prevenire l'impiego di personale la cui affidabilità non possa essere garantita, assicurando fin dall'arruolamento il pieno rispetto dei vincoli di segretezza e la continuità operativa. L'urgenza dell'intervento è rafforzata dall'impatto diretto sulla sicurezza nazionale e sull'efficacia operativa dell'Arma. Infatti, l'eventuale mancata previsione normativa potrebbe comportare il paradosso di arruolare personale a cui, successivamente, il quadro informativo non consentirebbe di rilasciare il NOS, limitandone significativamente l'impiego e compromettendo la funzionalità del dispositivo operativo dell'Istituzione. L'adozione immediata della disposizione si rende pertanto improcrastinabile, poiché consente di assicurare la continuità nell'alimentazione di personale affidabile, con piena capacità operativa sul territorio nazionale e in contesti di sicurezza interna e internazionale.

Il **comma 1, lettera b)** abbassa il limite massimo, per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dell'Arma dei carabinieri, per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, portandolo a 26 anni in luogo degli attuali 28. Tale previsione tende ad allineare l'età massima, prevista per l'Arma dei carabinieri, a quella delle altre Forze Armate, indicata al comma 1 del medesimo articolo, nell'ottica di una sempre crescente uniformità nell'alimentazione del ruolo ufficiali tra le differenti articolazioni militari del Ministero della Difesa.

La modifica si inserisce nell'ambito di una più ampia revisione dello strumento militare e, nello specifico, è orientata a ottenere quadri e dirigenti più giovani, con una più lunga permanenza in servizio e nei gradi apicali.

Si aggiunge, peraltro, che la novella consente di evitare, nel caso di candidati già arruolati tra le fila dell'Istituzione, eccessive duplicazioni nei percorsi formativi oltre la fisiologica soglia già stabilita in ambito Difesa, alla luce del lungo e articolato iter di studi dell'Accademia militare.

Nell'Arma dei carabinieri, l'accesso alla categoria ufficiali è comunque consentito al personale degli altri ruoli, entro il 40° anno di età, attraverso i concorsi interni [*di cui all'art. 651-bis, comma 1, lett. b) e c)*], per garantire una positiva osmosi tra ruoli. I relativi percorsi formativi sono in questo caso, però, più brevi, così da valorizzare le professionalità già maturate e assicurare una più rapida immissione nei reparti.

In particolare, l'articolo interviene sul comma 2, dell'articolo 648 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo la parola "28" con "26", per abbassare l'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia dell'Arma dei carabinieri da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti.

Per quanto riguarda il ruolo appuntati e carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni generali di cui al comma 1, che prevedono l'età massima di 22 anni, elevata di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni.

L'urgenza dell'intervento normativo è determinata dalla necessità di garantire tempestivamente quadri dirigenziali idonei alle esigenze operative dell'Arma, sia sul territorio nazionale, sia nelle missioni internazionali, nel contesto di crescenti impegni derivanti dalla partecipazione a operazioni multinazionali di sicurezza e difesa.

Qualora non si intervenisse immediatamente, si determinerebbe infatti:

- un disallineamento rispetto alle altre Forze Armate, che già prevedono limiti di età inferiori per l'accesso ai percorsi ufficiali;
- una riduzione della possibilità di formare quadri e dirigenti più giovani, con effetti sulla continuità e sull'efficienza della struttura apicale.

La disposizione si rende pertanto indifferibile, poiché l'efficacia della misura dipende dalla tempestiva definizione dei requisiti di partecipazione ai concorsi, necessaria per assicurare la continuità, l'equilibrio e la funzionalità del sistema di avanzamento e di formazione del personale dell'Arma, in un contesto operativo nazionale e internazionale in continua evoluzione.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), e l)** apportano modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare (COM), finalizzate a consentire all'Arma dei Carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di bandire concorsi per il reclutamento diretto di Marescialli in possesso di laurea triennale, in analogia a quanto già accade per le Forze armate.

La scelta è stata quella di introdurre una norma con efficacia sino al 31 dicembre 2027, garantendo maggiore flessibilità all'istituto, sia in relazione alle tipologie di lauree richieste, sia in relazione al numero dei marescialli da arruolare, allo scopo di sopperire alle carenze organiche del ruolo ispettori (F.P.L. 31.867; F.E. 26.206; -5.661 unità), la cui incidenza negativa è destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, allorquando giungeranno all'età per il collocamento in congedo i militari arruolati negli anni '80 (*periodo in cui le procedure assunzionali hanno previsto un elevato numero di posti a concorso*).

In particolare, la norma crea un terzo canale di arruolamento, straordinario e ulteriore rispetto a quello del "concorso pubblico" (*che prevede la frequentazione di un corso biennale e di un successivo corso di perfezionamento, per la durata complessiva finale di 3 anni, con il conseguimento della laurea triennale*) e a quello del "concorso interno" (*che prevede la frequentazione di un corso superiore di qualificazione di durata annuale*), al fine di poter trarre con concorso pubblico, nuovi marescialli, già laureati, da destinare dopo lo svolgimento di un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi (*presumibilmente di un anno accademico*) allo svolgimento del servizio d'istituto, al pari degli altri marescialli in uscita dai predetti corsi, senza determinare la creazione di un ruolo tecnico (*i marescialli saranno infatti inseriti nel ruolo unico dei marescialli dell'Arma*).

L'intervento normativo risulta particolarmente urgente in considerazione della grave carenza organica registrata attualmente dall'Arma, che costituisce un serio limite allo svolgimento di tutte le attività volte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: dal controllo del territorio alle indagini di polizia giudiziaria, dai servizi di ordine pubblico alla tutela degli interessi diffusi della collettività, cui sono dedicati reparti specializzati.

In particolare, la carenza organica nel ruolo Ispettori costituisce una rilevante criticità ai fini dell'efficace svolgimento dei compiti istituzionali, in considerazione delle peculiari funzioni e prerogative attribuite al personale appartenente al ruolo in questione (*gli Ispettori, infatti, possono essere chiamati a sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di Stazioni Carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative. Al suddetto personale possono essere attribuiti, altresì, incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini*). L'attuale contesto operativo e organizzativo richiede, inoltre, di assicurare, in maniera continuativa e efficace, l'esecuzione di specifici servizi istituzionali che, per loro natura, non possono essere ordinariamente svolti da personale appartenente ad altri ruoli (*es. attività di prevenzione/contrasto alla violenza di genere, attività ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali e a quelli in danno del patrimonio culturale, attività investigative complesse che richiedono particolari competenze specialistiche*).

L'introduzione di tale forma di arruolamento avrebbe l'effetto anche di mitigare la problematica relativa all'attuale incapienza complessiva dell'Organizzazione addestrativa dell'Arma. Il reclutamento di personale già laureato, consentirebbe, infatti, di svolgere corsi di formazione di breve durata (*circa 6-12 mesi, rispetto ai 3 anni di corso attualmente previsti per il personale reclutato senza essere in possesso di laurea*), garantendo l'alternanza di discenti all'interno degli istituti di formazione e un maggior numero di arruolamenti.

L'intervento si rende, pertanto, indifferibile, per consentire all'Istituzione di poter usufruire di un bacino di risorse già qualificate e impiegabili, in tempi relativamente brevi, presso i reparti, al fine di garantire la piena efficacia del servizio istituzionale. Senza l'attivazione immediata di questo canale straordinario il reclutamento resterebbe insufficiente a garantire la piena funzionalità dei reparti e la continuità del servizio istituzionale, con conseguente impatto sulla sicurezza nazionale e sulla capacità operativa dell'Arma.

In dettaglio, il **comma 1**, alle lettere:

- c) inserisce, nell'articolo 683 del COM, i seguenti ulteriori commi:
 - *9-bis*, il quale consente all'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di bandire specifici concorsi pubblici, nel rispetto dell'articolo 679, comma 2-*bis* del COM (*che prevede, per l'arruolamento di marescialli, la devoluzione del 70% dei posti al concorso pubblico e il restante 30% ai concorsi interni*) per l'arruolamento diretto di marescialli in possesso di laurea triennale (*definita con decreto del Ministro della Difesa*) e di età non superiore a 28 anni (*il limite di età è calcolato tenuto dell'età massima ordinamentale di 60 anni per il servizio attivo e i correlati requisiti contributivi per la maturazione del diritto alla pensione*);
 - *9-ter*, che prevede che siano stabilite con decreto del Ministro della Difesa le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma *9-bis*, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie;
 - *9-quater*, il quale specifica che i posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma *9-bis* sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento, ciò anche in considerazione delle nuove norme che, dal 2025, disciplinano l'esercizio delle facoltà assunzionali per le pubbliche amministrazioni su base triennale;
- d) inserisce, nell'articolo 765 del COM, il nuovo comma 3-*bis*, il quale prevede che i vincitori del concorso di cui al neo-introdotta comma *9-bis* dell'articolo 683 COM siano avviati alla frequenza di uno specifico corso di formativo straordinario, disciplinato dall'articolo 767-*bis* del COM;
- e) introduce nel COM il nuovo articolo 767-*bis* rubricato “*Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli*” il quale (*in analogia a quanto previsto dall'articolo 766 per il corso biennale e all'articolo 767 per il corso superiore di qualificazione*), reca disposizioni relative alla frequenza del corso formativo straordinario da parte dei marescialli arruolati ai sensi dell'articolo 683, comma *9-bis* del COM. In particolare, si prevede che i vincitori del citato concorso frequentino, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768 COM (*che disciplina lo stato giuridico dei frequentatori dei citati corsi “biennale” e “superiore di qualificazione”*) un corso della durata non inferiore a 6 mesi (*tale previsione è finalizzata a garantire, all'occorrenza, adeguata elasticità alla programmazione didattica, tenuto conto della disponibilità di posti degli istituti d'istruzione dell'Arma*) le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [*anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 164, comma 2, lettera c) del COM*]. Durante il corso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del TUOM, che disciplina le regole generali di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso nell'Arma dei Carabinieri. Tenuto conto della speciale procedura di arruolamento, la norma prevede altresì che l'anzianità relativa dei citati marescialli sia rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario, al fine di valorizzare l'impegno profuso e l'attitudine dimostrata nello svolgimento dell'attività da ogni singolo partecipante. Il nuovo articolo prevede, infine, che i frequentatori che non superano il corso formativo straordinario siano collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del

corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. Tale previsione è correlata all'istituto della "leva", il quale non è stato abrogato, ma solo sospeso dalla legge 23 agosto 2004, n. 226;

- f) novella l'articolo 769 del COM, al fine di prevedere che i citati marescialli, a nomina diretta, all'atto dell'arruolamento siano vincolati a una ferma volontaria di 4 anni. La disposizione, in analogia a quanto previsto per gli arruolamenti ordinari di carabinieri e marescialli, consente all'amministrazione di avere a disposizione un congruo periodo di valutazione del maresciallo neo arruolato, prima del suo transito in servizio permanente, nonché la possibilità, nei 3 anni successivi al termine del corso, di poterlo liberamente reimpiegare senza oneri connessi con il trasferimento. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del COM, concernenti il personale in ferma nell'Arma dei Carabinieri;
- g) aggiunge un comma all'articolo 771, disponendo che i vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 (*biennale*) e 767 (*superiore di qualificazione*) nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa dei citati marescialli a nomina diretta è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso;
- i) modifica l'articolo 1783, al fine di estendere anche ai marescialli (*non solo agli ufficiali, come attualmente previsto*), per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio specificando che alle citate disposizioni si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l) modifica l'articolo 1860 del COM, in analogia a quanto praticato dalla precedente lettera e), per estendere anche ai marescialli l'applicazione dell'art. 32 del DPR n. 1092/1973, il quale prevede che, nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano - ai fini del trattamento di quiescenza - tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. In particolare, viene modificata la rubrica dell'articolo, includendovi il riferimento ai marescialli e viene introdotto un comma aggiuntivo che estende anche ai marescialli le previsioni di cui al citato art. 32 del DPR n. 1092/1973.

Al **comma 1, lett. h)**, la modifica all'articolo 950 del COM trae origine dalla constatazione di una crescente casistica di giovani carabinieri e marescialli in ferma che, all'approcciarsi del servizio attivo, esprimono un rendimento non adeguato al profilo previsto, ancorché non siano incorsi in censure disciplinari/penali, con il rischio di essere da subito destinatari di una proposta di non ammissione al servizio permanente o, per contro, di beneficiare del transito in servizio permanente senza esserne pienamente meritevoli.

Tale constatazione rende auspicabile la possibilità di estendere l'istituto del prolungamento, su proposta motivata del superiore diretto per via gerarchica, per un ulteriore anno, anche ai militari caratterizzati, specie nell'ultimo anno di ferma, da transitorie, non consolidate/gravi carenze nel rendimento e non gravati da mende penali e/o disciplinari, vieppiù tenendo conto che un Maresciallo in ferma viene di fatto valutato per un solo anno di servizio attivo, avendo affrontato un percorso formativo della durata complessiva di tre anni, a fronte dei quattro anni di ferma volontaria. Tale modifica, che non comporta alcun impegno economico per l'amministrazione, avrebbe il duplice vantaggio di consentire ai militari di consolidare la propria esperienza lavorativa per un ulteriore anno di prova, scongiurando il rischio che venga avviata una procedura di proscioglimento per non ammissione al servizio permanente di cui al 949 del COM, appunto in presenza di non consolidate e transitorie carenze nel rendimento, prevalentemente riconducibili alla complessa realtà operativa di riferimento, obiettivamente diversa da quella teorica e addestrativa, evitando così di vanificare, senza il necessario e opportuno approfondimento, l'investimento formativo dell'Istituzione.

L'Amministrazione, riservandosi un ulteriore periodo di valutazione, può e deve approfondire la meritevolezza del militare in ferma, anche attraverso un opportuno esame della sua posizione di

impiego, ancora una volta senza aggravii economici, poiché trattasi di militare in ferma per il quale sono esclusi oneri connessi al trasferimento.

La disposizione riunisce i requisiti di **necessità e urgenza** in quanto, i militari in ferma, a disciplina vigente, rischiano di essere da subito destinatari di una proposta di non ammissione al servizio permanente, incidendo negativamente sulla consistenza della forza effettiva, in un complesso e mutevole scenario geo-politico, socio-economico e criminale, che richiede, al contrario, efficaci misure per affrontare e superare la grave carenza organica che già registra l'Arma dei Carabinieri, consentendo di trattenere e valorizzare personale già formato, assicurando la continuità e la qualità dei quadri disponibili.

Tale non differibile modifica normativa, infatti, consentirebbe ai militari di consolidare la propria esperienza lavorativa per un ulteriore anno di prova, scongiurando il rischio che venga avviata una procedura di proscioglimento per non ammissione al servizio permanente.

Per quel che attiene la disposizione di cui al **comma 1, lettera m)**, si evidenzia preliminarmente che il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, previsto dall'articolo 755 del D.lgs. n. 66 del 2010, tende *“all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico professionale dei frequentatori, anche attraverso il miglioramento di competenze e abilità per l'assolvimento delle funzioni dirigenziali nel successivo sviluppo di carriera”* ed è destinato ai *“maggiori dei ruoli normale, tecnico e forestale” (rimanendo pertanto esclusi gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento)*. Inoltre, il superamento di tale iter formativo, ai sensi dell'articolo 752 COM, è condizione necessaria affinché i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Arma possano essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze. L'attuale quadro normativo prevede, in particolare, che il corso d'istituto sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (*articolo 2243-bis, co.3, COM*), mentre non specifica nulla per gli ufficiali del ruolo forestale, atteso che i primi ufficiali del citato ruolo saranno promossi al grado di maggiore con anzianità 1° gennaio 2026. Gli ufficiali dei due ruoli, pertanto, si troveranno a frequentare il corso d'istituto nell'anno accademico 2026/2027, per il ruolo tecnico, e nell'anno accademico 2030/2031 per il ruolo forestale. Il **comma 1, lettera m)** estende quindi la vigenza del periodo transitorio previsto dal citato articolo 2243-bis, allineando temporalmente il percorso formativo di aggiornamento dei ruoli tecnico e forestale, consentendo allo stesso tempo di superare il periodo di alimentazione non normalizzata del ruolo tecnico, che ha registrato sole 5 immissioni nel 2011, 6 nel 2012, 9 nel 2013 e 7 nel 2015, due anni, il 2014 e il 2016, senza alcun arruolamento, mentre a partire dal 2017 l'alimentazione del ruolo è stata uniforme in 13 unità annue (*poi aumentate a 17 a partire dal 2022*). Contestualmente, si propone, per gli ufficiali del ruolo tecnico che sarebbero così esclusi dall'estensione del periodo transitorio (ufficiali con anzianità di nomina nel servizio permanente dal 2011 al 2016), un corso di aggiornamento tecnico professionale, che consentirebbe un aggiornamento maggiormente aderente alle peculiarità dei comparti/specialità di appartenenza dei pochi ufficiali a cui sarebbe destinato (5 nel 1° corso, 6 nel 2°, 9 nel 3° e 7 nel 4°, come sopra indicato).

Il **comma 1 lettera n)**, per le medesime ragioni già indicate, estende per analogo periodo il regime transitorio previsto dall'articolo 2243-ter del d.lgs. n. 66 del 2010 *“Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri”*, che allo stato non consente l'ammissione alle selezioni per il citato corso agli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina uguale o antecedente al 31 dicembre 2010, portandolo sino al 31 dicembre 2016.

A seguito dell'introduzione delle modifiche normative proposte, gli ufficiali dei due ruoli, quello tecnico e quello forestale, frequenteranno il corso d'istituto nello stesso anno accademico, ovvero il 2030/2031, partecipando successivamente alle selezioni per il medesimo corso superiore di stato maggiore interforze (anno accademico 2033/2034).

La straordinaria **necessità e urgenza** dell'intervento, di cui alle lettere m) e n), discendono dall'esigenza di assicurare, in tempi immediati, la piena funzionalità e l'efficacia del sistema formativo dirigenziale dell'Arma dei Carabinieri, evitando disallineamenti temporali suscettibili di

incidere negativamente sull'impiego operativo e sulla progressione di carriera degli ufficiali dei ruoli tecnico e forestale. La proroga del suddetto regime transitorio (*con la contestuale introduzione di un sostitutivo corso di aggiornamento tecnico-professionale per il limitato contingente di ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina tra il 2013 e il 2016*) risulta quindi urgente e non differibile, in considerazione dell'imminente cessazione degli effetti dello stesso, al fine di allineare temporalmente il percorso formativo di aggiornamento dei ruoli tecnico e forestale.

Con la modifica introdotta dal **comma 1, lettera o)** si estende fino al 2033 [*in linea con le disposizioni dell'articolo 2238-ter del COM – recentemente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 2022, n. 119*], la possibilità di ricorrere annualmente al Decreto Ministeriale di incremento del numero delle promozioni, da conferire agli Ufficiali dell'Arma appartenenti al ruolo normale - RN, al fine di compensare eventuali variazioni nella consistenza organica, soddisfare le esigenze derivanti dall'elevazione dei livelli ordinativi dei comandi, ed assicurare il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento, fermi restando i volumi organici e l'invarianza di spesa.

Dall'attuale previsione di sviluppo del ruolo fino al 2033, considerando anche l'anticipo dell'aliquota di valutazione dei Generali di Divisione:

- non emerge alcun rischio di collocamenti in “aspettativa per riduzione di quadri” - ARQ;
- si registrano comunque (eseguendo una previsione di esodi per limiti d'età e cicli di promozione) vacanze nei vari gradi, che potrebbero essere colmate, soltanto, con incrementi di promozione con Decreto Ministeriale.

Il **comma 1, lettera p)** estende fino al 2033, la possibilità di ricorrere annualmente al decreto ministeriale che determina il numero delle promozioni, da conferire agli Ufficiali del Ruolo Forestale Iniziale dell'Arma dei carabinieri.

Qualora non fosse esteso l'ambito di applicazione della previsione normativa, le promozioni, in ossequio alla tabella 4 – Quadro V, sarebbero conferite a vacanza, con evidenti scompensi nei tassi di promuovibilità e difficoltà di procedere con la costante riduzione degli organici degli Ufficiali del Ruolo Forestale Iniziale.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere o) e p) presentano i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, in quanto incidono direttamente sui meccanismi annuali di avanzamento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo normale e del Ruolo Forestale Iniziale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 2248 e 2248-bis del Codice dell'ordinamento militare. La natura temporale e procedurale vincolata delle determinazioni in materia di avanzamento rende l'intervento indifferibile, non essendo compatibile con i tempi dell'ordinario iter legislativo, che non consentirebbero di assicurare l'efficacia delle misure in relazione alle prossime procedure valutative.

Il **comma 1, lettera q)** fa riferimento alla tabella 4 - Quadro I (specchio C – anno 2027), allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato “Codice dell'ordinamento militare” - COM, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, relativo al ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, le quali prevedono un periodo minimo di permanenza di 3 anni, nel grado di Generale di Divisione, per l'inserimento in aliquota di valutazione.

L'articolo 2238-ter del COM prevede, fino al 2033, che “*la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis, allegate al COM e comunque non inferiore a due anni*”.

Nell'ultimo triennio 2022-2024 il decreto ministeriale, adottato ai sensi del citato articolo 2238-ter, ha previsto la riduzione da tre a due anni del periodo necessario per l'inserimento in aliquota di valutazione dei Generali di Divisione dell'Arma dei carabinieri.

Tale previsione:

- ha consentito una migliore copertura delle posizioni di impiego, con continuità nell'azione di comando;

- non ha comportato ulteriori oneri per l'amministrazione, poiché i volumi organici, rimasti invariati, sono già computati nelle coperture finanziarie;
- non ha determinato il collocamento di Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri;

La modifica normativa, oltre a non comportare oneri, consente anche di:

- rendere definitiva, in un'ottica di continuità ed equità per le future aliquote di valutazione, la riduzione da 3 a 2 anni di permanenza minima nel grado, per l'inserimento in aliquota di valutazione dei Generali di Divisione;
- ampliare il numero dei valutandi e le possibilità di "scelta" nell'ambito di aliquote più numerose;
- alimentare il ruolo con Ufficiali Generali anagraficamente più giovani;
- assicurare maggiore permanenza nel grado apicale di Generale di Corpo d'Armata, analogamente a quanto in atto nelle altre Forze armate.

L'intervento in argomento presenta i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, poiché finalizzato a evitare discontinuità immediate e pregiudizievoli nel funzionamento degli assetti di vertice dell'Arma, nonostante la presenza del regime transitorio di cui all'articolo 2238-ter del Codice dell'ordinamento militare, in quanto tale disciplina non assicura, di per sé, stabilità, prevedibilità e uniformità applicativa del sistema di avanzamento. La tempistica dell'intervento non risulta compatibile con l'ordinario iter legislativo, poiché l'efficacia della misura è strettamente connessa alle scadenze prossime delle procedure di avanzamento, che richiedono un quadro normativo definito e stabile prima dell'avvio delle valutazioni.

L'intervento normativo di cui al **comma 2, lettere a) e b)** rende maggiormente flessibile la disciplina inerente all'individuazione degli incarichi, nell'Arma dei carabinieri, per i quali spettano gli alloggi di servizio, in un'ottica di maggiore funzionalità istituzionale, nonché speditezza e buon andamento dell'azione amministrativa. Le modifiche dell'art. 363 del TUOM e la conseguente abrogazione del successivo art. 383 sono volte, infatti, a prevedere che tali incarichi siano individuati con determinazione del Comandante generale, evitando di ricorrere a modifiche del Testo Unico, che comportano maggiori tempi d'intervento. L'Istituzione potrebbe così beneficiare di una maggiore duttilità organizzativa, anche in considerazione delle frequenti revisioni ordinarie dei reparti dei carabinieri, che risultano necessarie a mantenere l'ordinamento dell'Arma aderente alle costanti variazioni delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonché in settori di prioritario interesse e competenza quali l'ambito forestale, ambientale e agroalimentare.

La straordinaria necessità e urgenza dell'intervento di cui al comma 2, lettere a) e b), derivano dall'esigenza di assicurare un più elevato livello di prontezza organizzativa dell'Arma dei Carabinieri rispetto alle mutevoli e crescenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di difesa. L'attuale assetto normativo, che demanda alla fonte primaria l'individuazione degli incarichi a cui spetta la concessione degli alloggi di servizio, determina infatti rigidità procedurali non compatibili con la necessità di adeguare tempestivamente le misure logistiche a supporto delle funzioni operative e di comando. L'attribuzione al Comandante generale del potere di individuare tali incarichi consente di superare tali criticità, garantendo maggiore flessibilità gestionale e una più efficiente allocazione delle risorse abitative, strettamente funzionali alla continuità del servizio e alla piena operatività del personale. L'intervento si rende pertanto indifferibile al fine di porre rimedio a disfunzioni organizzative suscettibili di riflettersi negativamente sull'efficacia dell'azione istituzionale.

Articolo 21 *(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)*

La presente disposizione è volta a potenziare il ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza attraverso il reclutamento di personale, in possesso di specifici titoli di studio, da impiegare in relazione alle attività sia di natura logistica sia operativa. Ciò anche con particolare riferimento al personale con competenze informatiche che, al termine del percorso formativo, sarà impegnato in incarichi operativi a supporto delle attività investigative connotate da profili di maggiore complessità nonché nella gestione delle infrastrutture digitali e nella difesa del perimetro di sicurezza informatica

del Corpo. La norma in argomento non determina la creazione di un ruolo tecnico (i marescialli saranno infatti inseriti nel ruolo unico dei marescialli della Guardia di finanza).

Il **comma 1** dispone il potenziamento del settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario del Corpo della guardia di finanza, attraverso l'autorizzazione a indire, fino al 31 dicembre 2027, specifiche procedure concorsuali per il reclutamento di ispettori del medesimo Corpo.

I predetti reclutamenti:

- sono effettuati a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente;
- avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani di età non superiore a 28 anni e in possesso di una laurea triennale, rientrando nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Il **comma 2** specifica che i posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.

Il **comma 3** prevede che i vincitori del concorso indetto ai sensi del comma 1 siano:

- nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del concorso, rideterminata all'esito della graduatoria finale del corso di formazione [**lett. a) e b)**];
- avviati a un corso di formazione di base di durata non inferiore a sei mesi, la cui sede, durata, programmi didattici, modalità di svolgimento e disciplina dei casi di rinvio e di mancato superamento sono rimessi a una determinazione del Comandante Generale della guardia di finanza [**lett. b)**]. Ciò al pari di quanto già stabilito, a legislazione vigente, per il concorso pubblico per ispettori dall'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 1995;
- destinati, al termine del corso di formazione, allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi [**lett. c)**].

Il **comma 4** stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi della presente disposizione per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Ai sensi del **comma 5** è previsto che al personale di cui al comma 4 e a quello già reclutato nel settore sanitario ai sensi dell'art. 15, commi da 25 a 29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio [di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34], sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione, funzionale all'espletamento degli incarichi a cui sarà destinato e che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Ciò al pari di quanto già stabilito, a legislazione vigente, dagli articoli 27, comma 1, e 48, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 1995.

Il **comma 6** prevede l'estensione in favore del personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente delle disposizioni attualmente applicabili ai soli ufficiali, che valorizzano gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari ai fini pensionistici e della determinazione del trattamento stipendiale.

Il **comma 7** stabilisce una ferma di due anni con decorrenza dalla data di arruolamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, lettere a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Ai sensi del **comma 8**, alle unità assunte ai sensi del comma 1 si applichino, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Ai sensi del **comma 9** si provvede ad allineare le disposizioni in tema di requisiti per il reclutamento del personale del Corpo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 6 febbraio 2024. In particolare, si evidenzia che la Suprema Corte con la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui - con riferimento alle cause di esclusione previste per le procedure reclutative per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere - annovera «*la guida in stato di ebbrezza costituente reato*». Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare, oltre al citato articolo 6, oggetto della richiamata pronuncia, anche le disposizioni in tema di reclutamento degli Ufficiali [articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69] nonché degli Ispettori [articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), del citato decreto legislativo n. 199 del 1995], in quanto contenenti previsioni analoghe a quelle censurate dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Articolo 22 (*Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria*)

La norma, al comma 1 lettera a), proroga l'efficacia dell'articolo 44, comma 8, lettera a-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – che prevede concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria, particolarmente utili nell'ottica di ridurre, nel più breve tempo possibile, le carenze organiche del ruolo in argomento; a tale ultimo, specifico riguardo, si sottolinea che in base ai dati disponibili al 20 marzo 2025:

- 1) il ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presenta una forza effettiva pari a 3.099 unità a fronte di una dotazione organica pari a 4.820 unità, con un deficit organico di 1.721 unità (-35,71% sulla dotazione organica);
- 2) il ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria presenta una forza effettiva pari a 223 unità a fronte di una dotazione organica pari a 480 unità, con un deficit organico di 257 unità (-53,54% sulla dotazione organica).

Proprio nell'ottica di mitigare le significative e persistenti carenze organiche nel predetto ruolo, la vigente lettera a-bis) del citato articolo 44 aveva già previsto che la copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, disponibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno dal 2018 al 2022, avvenisse mediante procedure scrutinali e concorsuali da indire secondo i seguenti criteri:

- 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2;
- 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443⁴.

Posto che le procedure concorsuali di cui alla lettera a-bis, numero 2), attualmente vigente sono già state indette, la disposizione in esame prevede, dunque, l'indizione di ulteriori scrutini e concorsi interni da bandire secondo i criteri sopra illustrati, a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025.

La proroga dei meccanismi selettivi concorsuali di progressione interna al ruolo dei sovrintendenti previsti dal citato articolo 44, lettera a-bis, numero 2) del d.lgs. n. 95/2017, come anticipato, risponde alla ratio di contenere le illustrate carenze organiche nel predetto ruolo – destinate ad aggravarsi nel prossimo futuro a causa delle incessanti cessazioni dal servizio – mediante il ricorso a procedure che,

⁴ Si precisa che, a legislazione vigente, non è previsto l'accesso al ruolo dei sovrintendenti mediante concorsi pubblici, ossia direttamente dalla vita civile.

sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, si sono dimostrate particolarmente celeri ed efficaci, mentre la disciplina ordinaria, contenuta nell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e nel D.M. n. 47/2006⁵, prevede lo svolgimento di un iter concorsuale decisamente più lungo. Al riguardo, in particolare, si sottolinea che la disciplina contenuta nel c.d. "riordino delle carriere" prevede, come detto, lo svolgimento di concorsi per soli titoli mentre quella ordinaria prevede lo svolgimento di concorsi per titoli ed esame, consistente, quest'ultimo, in una prova scritta, il cui espletamento comporterebbe sicuramente una significativa dilatazione delle tempistiche concorsuali, nonché, come si evidenzierà nella relazione tecnica, la necessità di sostenere non trascurabili oneri finanziari.

La lett. b) prevede, mediante la sostituzione del comma 14-sexiesdecies del prefato articolo 44, l'indizione, nell'anno 2026 e nell'anno 2027, di due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 23 *(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)*

La modifica introdotta, di natura derogatoria rispetto alla previsione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 146/2000, riduce da 12 ad 8 mesi la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria, almeno per quelli già avviati ovvero dei quali sia previsto l'avvio entro la data del 31 dicembre 2026.

La finalità dell'intervento normativo è quella di poter disporre in tempi più contenuti, a fronte dell'attuale emergenza penitenziaria, di funzionari direttivi da inviare soprattutto nelle sedi che denunciano le maggiori carenze di appartenenti al ruolo. La prospettata riduzione della durata dei corsi in argomento comporta ovviamente la proporzionale riduzione del numero massimo di assenze fruibili dai corsisti.

Articolo 24 *(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria)*

Il comma 1 della disposizione consente, fino al 31 dicembre 2027, di indire concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una laurea tra quelle individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, elevando in tal modo il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche, che invece la normativa vigente in materia individua nel "diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario".

La *ratio* della misura risiede nell'esigenza di incrementare il livello della preparazione culturale richiesta agli appartenenti al ruolo degli ispettori, in modo da assicurarne, per il futuro, una sempre più elevata competenza professionale, coerentemente con la natura del ruolo degli ispettori di "carriera a sviluppo direttivo", sancita dall'articolo 22 del citato d.P.R. 443/1992, e con le funzioni previste dal successivo articolo 23, tra cui rientrano:

- funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività;
- possibile partecipazione alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

⁵ Decreto 8 febbraio 2006 n. 47 - Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria

- in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria;
- per quanto concerne gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, funzioni di diretta collaborazione del personale della carriera dei funzionari, nonché, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e di temporanea sostituzione dei diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.

Le suesposte e qualificate funzioni si mostrano, per lo spessore delle competenze richieste, conformi con la previsione della laurea come requisito di accesso al ruolo degli ispettori mediante concorso pubblico.

Coerentemente con l'elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alle procedure concorsuali in argomento, la disposizione in questione prevede la modifica della composizione delle relative commissioni esaminatrici, con l'introduzione di un professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame, in luogo del docente di scuola secondaria di secondo grado (**comma 2**).

Sempre in conseguenza delle illustrate modifiche in materia di titoli di studio, la norma prevede, per i vincitori di concorso pubblico, la riduzione a un anno della durata del corso di formazione, attualmente fissata a due anni (**comma 3**).

Il **comma 4** regola specificamente le cause di dimissione dal corso di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, raccordate alla nuova più breve durata dell'attività formativa.

Con il **comma 5** si disciplina la successiva progressione in carriera del medesimo personale, tenendo conto delle modifiche relative alla durata del corso.

Il **comma 6** della disposizione in questione prevede che durante il periodo di prova i viceispettori possano alloggiare nei limiti delle disponibilità alloggiative, presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

Il **comma 7**, infine, estende anche al personale della Polizia penitenziaria, per la cui assunzione dalla vita civile è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, analogamente a quanto già previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare (cfr. art. 1783 d.lgs. n. 66/2010), alla luce del principio di equiordinazione delle Forze di **polizia**. **Si specifica, inoltre, che alle citate disposizioni si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

Articolo 25 *(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)*

La disposizione in esame prevede, al comma 1, che in deroga all'articolo 2033 del codice civile, non siano ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.

Il comma 2 del presente articolo autorizza la spesa di euro € 500.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHE' MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Articolo 26 *(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)*

La disposizione intende assicurare al Ministero dell'interno di poter disporre, nei ristretti tempi previsti, della provvista di personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile necessario ad assicurare il funzionamento dei meccanismi previsti dal Piano nazionale di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo con riguardo agli impegni che il nostro Paese si è assunto in materia di fronte all'Unione europea.

Per l'assolvimento dei compiti discendenti da tale Patto, ulteriori rispetto a quelli ad oggi svolti dal personale in servizio presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure, come pure – seppur in minima misura – presso gli Uffici centrali del Ministero dell'interno, si rende, infatti, necessario il ricorso a procedure “accelerate”, atte a consentire al nostro Paese di farsi trovare pronto all'avvio dei nuovi meccanismi di stampo eurounitario, previsto per il mese di giugno 2026.

In particolare, con la **lett. a) del comma 1**, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con carattere di priorità rispetto alle amministrazioni diverse da quella che ha bandito il concorso.

Inoltre, con la **lett. b) del comma 1**, il Ministero dell'interno è autorizzato a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

Il **comma 2**, al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità dei meccanismi di attuazione del richiamato Patto ed anche nell'intento di preservare le professionalità a tal fine selezionate e specificamente formate, dispone che il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 non possa accedere fino a tutto il 2027 alle procedure di passaggio diretto ad altra Amministrazione, previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, né – a maggior ragione – di essere comandato, distaccato o messo in fuori ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche.

Quanto al **comma 3** e al **comma 5**, lettera a), si rappresenta che l'articolo 1, comma 5, del D.L. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto che “La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata, tra l'altro, secondo quanto previsto dalla lettera f), all'intervento “valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” con gli importi di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.

Pur a fronte della suddetta previsione normativa che assicurava il totale finanziamento delle progettualità afferenti alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie con pari stanziamenti del bilancio statale, l'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), ha disposto una riduzione del 10% della dotazione finanziaria assegnata al Commissario per il finanziamento degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nonostante l'intervenuta riduzione di risorse il cui finanziamento era già stato formalmente concesso ai soggetti attuatori e pur a fronte della assunzione di impegni e liquidazioni di spesa operate da questa struttura commissariale nella misura pari al 100% dello stanziamento di bilancio disponibile, l'art. 129, comma 2, della legge di bilancio 2026, opera una emerge una riduzione delle dotazioni finanziarie negli esercizi 2026, 2027 e 2028, cui si accompagna un incremento negli anni 2029, 2030 e 2031, secondo quanto indicato negli allegati VII e VIII. Tale meccanismo, pur articolato in riduzioni e successivi incrementi, sembrerebbe configurare una sorta di "accantonamento temporaneo", come da prospetto di seguito riportato:

ANNO	Previsioni iniziali di Bilancio 2026/20287	Stanziamento DDL Bilancio 2026/2028 (€)	Risorse ridotte (€)	Incremento risorse
2026	64.000.000,00	58.809.627,00	5.190.373,00	2.000.000,00
2027	54.000.000,00	48.809.627,00	5.190.373,00	
2028	24.000.000,00	18.809.627,00	5.190.373,00	

La rimodulazione prevista incide sulle risorse afferenti al cap. 7623.1, piano di gestione 1, gestite da questa Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 6 del D.L. 19/2024, come convertito con legge 56/2024, compromettendo significativamente l'attività della Struttura.

La Struttura commissariale, infatti, la cui cessazione allo stato, è prevista al 31.12.2029, non opererà nelle annualità 2030 e 2031, con la conseguenza che non sarà possibile utilizzare in tali esercizi gli incrementi finalizzati a compensare le riduzioni applicate negli anni precedenti.

Le riduzioni pari a euro 5.190.373,00 previste sulle annualità 2026, 2027 e 2028, determinano l'impossibilità di onorare gli impegni assunti con i soggetti attuatori – peraltro già in precedenza ammessi a finanziamento con risorse ex PNRR - delle opere di recupero dei beni confiscati alla mafia e i cui progetti sono in fase di avanzata realizzazione.

La significativa riduzione delle risorse che si aggiunge a quella del 10%, già disposta con legge di bilancio 2025, compromette fortemente la capacità della Struttura commissariale di assicurare secondo le modalità già concordate con i Soggetti attuatori l'erogazione dei finanziamenti concessi, con il rischio elevatissimo del blocco delle attività progettuali in corso e l'insorgere di delicati contenziosi.

Per ridurre, seppur solo in parte, gli effetti della manovra di bilancio 2026, nelle more di successivi interventi ripristinatori delle risorse occorrenti, la norma in oggetto individua, a compensazione delle riduzioni operate, le risorse utili per incrementare per l'anno 2026 il succitato capitolo 7623.1 prelevandole dal capitolo 7273.1 relativo alle risorse assegnate agli enti locali per la copertura di spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza.

Le risorse in argomento stanziato sul capitolo 7623.1 piano gestionale 1 hanno l'obiettivo di continuare ad assicurare la regolare erogazione delle risorse spettanti ai soggetti attuatori in relazione agli stati di avanzamenti dei lavori.

La norma rifinanzia parzialmente il suddetto capitolo riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con riferimento ai **commi 4 e 5, lettera b)**, si rappresenta che in seguito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata adottata la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha previsto il definanziamento totale degli interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (M5C3-I. 1.2).

Al fine di garantirne la continuità attuativa, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha disposto l'integrale rifinanziamento della misura per un importo di 300 milioni di euro (articolo 1, comma 5), istituendo un Commissario straordinario chiamato a garantire la rapida conclusione delle iniziative (articolo 6).

Il legislatore ha, al contempo, previsto l'istituzione di una struttura chiamata a supportare lo svolgimento delle attività del Commissario alla quale «è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche» (art. 6, comma 2).

Le funzioni svolte dalla Struttura presentano aspetti di particolare qualificazione sotto il profilo delle competenze tecniche e altamente specialistiche richieste, tali da richiedere un impegno che non pare adeguatamente compensato dai livelli retributivi previsti, parametrati a quelli del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Tale aspetto si ripercuote negativamente sulla prospettiva di nuova assegnazione di personale alla struttura, con particolare riferimento a quello proveniente - a seguito di specifiche intese - dagli Enti locali; che, considerata la peculiare natura delle funzioni assegnate al Commissario, il cui svolgimento richiede un continuo dialogo con le Amministrazioni territoriali, appare particolarmente idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste.

L'attribuzione del livello retributivo previsto per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (CCNL delle Funzioni Centrali) non consente, tuttavia, in molti casi, di garantire i livelli retributivi in godimento presso gli Enti di appartenenza dal personale assegnato, inquadrato spesso nell'Area delle elevate qualificazioni e/o titolare di posizioni organizzate ai sensi del CCNL delle funzioni locali.

Al fine di porre rimedio a tale situazione, appare dunque utile - nell'ambito di una valutazione complessiva che abbia riguardo alla specificità e alla peculiare qualificazione delle competenze richieste - una modifica ad invarianza di spesa al testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 19/2024 che preveda la rinuncia a una unità di personale non dirigenziale con qualifica di assistente e la contestuale destinazione delle risorse previste per far fronte ai relativi oneri al Fondo risorse decentrate del Ministero dell'Interno. Tali risorse sono destinate, in via esclusiva, alla remunerazione della performance del personale non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale con qualsiasi tipologia contrattuale (anche a tempo parziale).

È poi introdotta una previsione secondo la quale l'indicazione del numero massimo di unità di personale non dirigenziale della Struttura commissariale deve essere riferita ai relativi costi per ciascuna unità; da ciò consegue la possibilità di assegnare personale in numero superiore, fino alla concorrenza del costo complessivo.

La modifica al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, avviene ad invarianza di spesa, in quanto non prevede alcun costo a carico del bilancio dello Stato.

Il citato decreto-legge, dopo aver previsto la istituzione di una struttura chiamata a supportare il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 6, comma 2), ha provveduto a quantificare gli oneri connessi alla operatività della medesima struttura individuando la relativa copertura finanziaria (art. 6, comma 3).

Con riferimento alla assegnazione di personale non dirigenziale, la Relazione Tecnica al citato decreto-legge ha determinato i relativi oneri finanziari con riferimento sia al personale inquadrato nell'area dei funzionari (n. 6 unità, con trattamento complessivo pro capite annuo lordo di euro 45.544,02) sia a quello inquadrato nell'area degli assistenti (n. 3 unità, con trattamento complessivo pro capite annuo lordo di euro 37.300).

Al riguardo, considerata la necessità di garantire al personale in servizio un compenso corrispondente e adeguato alla specificità e alla qualificazione delle mansioni svolte, si propone la modificazione del comma 2 dell'art. 6, prevedendo la riduzione del contingente di assistenti da n. 3 a n. 2.

Articolo 27 (*Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata*)

La disposizione contenuta nel **comma 1** introduce un meccanismo di maggiore efficacia delle procedure di assunzione presso enti pubblici, delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime della criminalità organizzata, dei medici, degli operatori sanitari, degli infermieri, degli operatori socio sanitari e degli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e sociosanitarie vittime del contagio da Covid19 (decreto legge 19.5.2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che abbiano riportato una invalidità pari o superiore all'80 per cento, nonché dei familiari superstiti delle cennate vittime che già godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli. La disposizione trae origine dalla sostanziale disapplicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, della piena attuazione delle misure a favore delle predette vittime, da cui nasce il "programma di assunzioni" che altro non è che un programma attraverso il quale le amministrazioni assicurano il rispetto degli obblighi assunzionali in favore delle categorie in argomento, già previsti a legislazione vigente.

L'intervento normativo fa salve, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclutamento del personale.

Le modalità di attuazione saranno stabilite da apposito regolamento adottato dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il **comma 2** prevede la possibilità di iscrivere il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel rispetto delle modalità previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, avente ad oggetto norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il **comma 3** fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, che, nell'ambito della regolamentazione del diritto al lavoro dei disabili, prevede la possibilità di iscrivere negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili; in particolare, si chiarisce che la citata disciplina si applica anche ai familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere.

Il **comma 4** introduce il dovere, per i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo assunzionale, di pubblicare sui siti istituzionali e di inoltrare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero di soggetti da assumere o già reclutati, a copertura della quota obbligatoria, nonché le procedure avviate per il collocamento obbligatorio.

Il **comma 5**, al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di collocamento delle vittime indicate al comma 1, introduce, in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo, dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di chiamata obbligatoria, un meccanismo che rende indisponibili (nell'ambito delle facoltà assunzionali), un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate. Tale meccanismo non rende, comunque, esente il personale dirigente dalla responsabilità prevista per i casi di inadempimento, mentre la competenza alla verifica del rispetto della disposizione rientra nell'alveo delle attribuzioni degli organismi di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs 165 del 2001.

Il **comma 6** riconosce alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di fruire di permessi orari a recupero per un numero massimo (18) ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, in deroga al limite massimo di ore previsto dal CCNL di riferimento.

al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Il **comma 7** prevede che il diritto di cui al comma precedente è concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

Al **comma 8** si prevede che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28 (*Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità*)

L'articolo in commento, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, allo scopo di introdurre, anche nell'ambito degli istituti penitenziari, un obbligo di cooperazione per i detenuti e gli internati stranieri ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati, in analogia a quanto già richiesto allo straniero trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri dall'articolo 14, comma 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI). L'intervento in esame prevede che le suddette informazioni debbano essere inserite nella cartella personale del detenuto o dell'internato - di cui all'articolo 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (“*Regolamento di esecuzione recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”) - unitamente a quelle relative al rispetto o meno del menzionato obbligo di cooperare, con la precisazione – in termini di effettività ed efficacia – che il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26. Il **comma 2** – nell'ottica di garantire maggiore organicità e coerenza sistematica – novella poi l'articolo 15 (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione*) del TUI, statuendo che, per la valutazione di pericolosità del soggetto, si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui al suddetto nuovo ultimo periodo dell'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 29 (*Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio*)

Il **comma 1 lettera a)** della disposizione apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 286/1998, in materia di respingimento alla frontiera.

In particolare, il **numero 1)**, inserisce il comma 1.1. prevedendo che l'Ufficio di polizia di frontiera, ovvero il Questore - laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera - curi le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del Regolamento (UE) 2016/399, così come introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1717, e che lo straniero sia trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo atto unionale. Il successivo **numero 2)** ammette il ricorso al tribunale amministrativo regionale - già contemplato per i provvedimenti relativi al respingimento alla frontiera esterna (articolo 10, comma 1, TUI) – anche avverso i provvedimenti di respingimento alla frontiera interna adottati ai sensi del nuovo comma 1.1.

Il comma 1, **lettera b)**, del medesimo articolo, interviene sull'articolo 14 del TUI e mira a superare talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi dell'articolo 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto legislativo 286/1998. In dettaglio, mentre al comma 5-*ter* è chiarito che, di seguito alla violazione dell'ordine questorile adottato ai sensi del comma 5-*bis*, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, analoga precisazione non è contenuta nel successivo comma 5-*quater* ove è disciplinata l'ipotesi di violazione dell'ordine questorile adottato ai sensi del comma 5-*ter*. Con la novella in commento si è pertanto recepito il principio unionale contenuto nella Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci in attuazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - al punto 6 – ove è auspicato che gli Stati membri garantiscano che «le decisioni di rimpatrio abbiano una durata illimitata, in modo che possano essere eseguite in qualsiasi momento senza la necessità di rilanciare le procedure dopo un certo periodo. Dovrebbe tuttavia rimanere impregiudicato l'obbligo di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione individuale dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il rischio di respingimento». Ciò posto, è stato integrato il comma 5-*quater* dell'articolo 14 del decreto legislativo 286/1998, al fine di chiarire – superando l'incertezza applicativa emersa anche in fase di contenzioso – che, nel caso in cui lo straniero è rintracciato dopo aver violato il secondo ordine questorile, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, ma all'esecuzione del provvedimento in precedenza emesso, salvo il caso in cui non siano sopraggiunte situazioni personali diverse, meritevoli di attenzione.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 12 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri) sul trattamento dei dati personali.

La norma è finalizzata a consentire, per le esigenze correlate ai controlli alle frontiere marittime dei cittadini stranieri, la “raccolta” dei dati messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nel *sistema informativo* istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004”.

La nuova disposizione prevede che detti dati debbano essere trattati e conservati nel predetto sistema informativo - seppure in modo separato - nei termini e con le modalità già previste dal legislatore nazionale per i dati API, relativi alle informazioni identificative del passeggero in arrivo o in partenza presso una frontiera aerea.

Ciò allo scopo di uniformare la raccolta e il relativo trattamento dei dati identificativi dei passeggeri in arrivo e in partenza presso le frontiere esterne marittime ed aeree.

In dettaglio, i dati in argomento riguardano tutte le informazioni necessarie ad identificare in modo certo i passeggeri e l'equipaggio (ivi incluso il titolo di viaggio ed un valido documento di riconoscimento), registrati a bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri.

La normativa nazionale già dispone (articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38) che tali dati siano posti nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'utilizzo nel corso dei controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, istitutivo del Codice frontiere Schengen.

Le suddette informazioni, infatti, sono ricevute dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno attraverso la piattaforma digitale *European Maritime Single Window environment* (EMSWe), ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 135 (adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto anche del Dicastero dell'Interno ed il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 24 novembre 2022, al fine di regolamentare le “modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239).

Il richiamato articolo 5 del decreto n. 135 prevede (al comma 1) che le amministrazioni espressamente indicate nell'allegato I (dello stesso decreto n. 135), ossia il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano titolari del trattamento dei dati ricevuti, scambiati e usati tramite il sistema della EMSWe, relativi a equipaggi, passeggeri, previsioni di viaggio, accosto e sosta in porto delle navi.

Tuttavia, la norma di settore vigente nulla precisa in ordine alle modalità di conservazione temporanea di tali dati, per il tempo congruo occorrente. Esigenze queste che potranno quindi esser soddisfatte dalla previsione recata nella disposizione in commento.

Il **comma 3** abroga l'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la concessione del gratuito patrocinio nella fase giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, senza che sia posta in essere alcuna verifica reddituale nei confronti dello straniero interessato. Al riguardo, si rappresenta che, in linea generale, l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è subordinato alla titolarità di un reddito annuo non superiore ai limiti di legge (aggiornato con D.M del 22 aprile 2025, in euro 13.659,64). Al limite reddituale indicato non soggiacciono, tuttavia, i giudizi di opposizione all'espulsione e di convalida del trattenimento per i quali è prevista, ai sensi dell'articolo 142 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, l'ammissione automatica al beneficio. Va detto che tale scelta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale rientrante nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole. L'intervento di cui al comma 3 ha, tuttavia, la finalità di conseguire una maggiore coerenza applicativa delle norme sopra menzionate e delle connesse verifiche che, nell'assicurare la tutela dei diritti fondamentali, ne eviti ogni forma di possibile abuso. Il comma 3 elimina quindi la differenziazione presente nell'ordinamento vigente, fondata sul diverso tipo di procedimento giurisdizionale esaminato, mediante abrogazione dell'articolo 142 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Articolo 30 (*Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale*)

La disposizione, al **comma 1** consente al Ministero dell'interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, delle facoltà di deroga ivi specificate per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza, e al trattenimento dei cittadini stranieri.

Il medesimo comma 1 fa espresso riferimento, inoltre, alla vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), assicurata in favore del Ministero dell'interno nell'ambito dello svolgimento delle attività d'istituto, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lett. h), del Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, allineando il termine finale dei poteri di deroga previsti in via generale dal decreto-legge n. 13 del 2017 al termine per le deroghe per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsto al comma 1 della disposizione in commento.

Il **comma 3** mira ad aggiungere all'attuale modalità di notifica con il servizio postale di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti in domicilio privato anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura.

Lo strumento della posta elettronica certificata offre le medesime garanzie in termini di certezza del perfezionamento della notifica, permettendo al contempo una riduzione dei costi.

Peraltro, tale modalità di notifica è in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 1348/2024 sulle procedure di asilo, che troverà applicazione a partire dal giugno del 2026.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'intervento normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31 (*Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione*)

In data 17 maggio 2024, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero hanno stipulato un Accordo quadro concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione Europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione.

Il suddetto accordo quadro è corredato dell'Allegato 1, recante le disposizioni generali e dell'Allegato 2, recante il Regolamento per le disposizioni di dettaglio sull'esecuzione del medesimo accordo.

Come evidenziato, in particolare, nell'articolo 3 dell'accordo quadro, l'obiettivo generale del programma di cooperazione tra l'Italia e la Svizzera è quello di rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e in Italia, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra i due suddetti Paesi firmatari.

Ai sensi del successivo articolo 4, recante il quadro finanziario dell'intesa, le **Autorità Svizzere sono autorizzate** a versare al nostro Paese un contributo corrispondente al valore di 20.000.000 di franchi svizzeri in relazione agli obiettivi specifici e alle aree tematiche di cui al Paragrafo 3 dell'Allegato 1 e al Capitolo 2 del Regolamento di cui all'Allegato 2 dell'intesa in questione.

La disposizione autorizza l'esecuzione dell'accordo, mediante l'autorizzazione del versamento dell'importo di 20.000.000 di franchi svizzeri all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione del medesimo importo ai pertinenti capitoli di spesa, per il successivo impiego da parte del competente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Articolo 32 (*Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana*)

La disposizione, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, consente al Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) nella realizzazione delle attività umanitarie connesse all'attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, prevedendo altresì la possibilità di derogare alle norme del Codice dei contratti pubblici. La suddetta facoltà di deroga ha una durata temporale limitata alla scadenza del 31 dicembre 2028.

La scelta di avvalersi della Croce Rossa Italiana si fonda sul decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (che la qualifica come “ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario” e ne definisce natura, finalità e compiti, autorizzandola, tra l'altro, a “svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo”) e si giustifica - oltre che in relazione alla forte vocazione umanitaria dell'Organizzazione - sulla base della consolidata esperienza della C.R.I. nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, quale unanimemente riconosciuta sul piano internazionale.

Articolo 33 (Entrata in vigore).

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1 *(Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere).*

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare la legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile).*

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare l'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e l'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 *(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)*

La nuova disposizione incriminatrice con le relative disposizioni di coordinamento e, in generale, le modifiche al codice penale introdotte dal presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi adempimenti di natura istituzionale assegnati all'amministrazione della giustizia, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 152 del 1991, si evidenzia che le



relative attività, circoscritte *ex lege* nel limite temporale di 40 giorni in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come stabilito dal comma 2 della norma citata, potranno essere effettuate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito dell'azione «Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia», che reca le necessarie disponibilità finanziarie per 227.143.598 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Con riferimento alle attività svolte dalle Forze di polizia, le stesse potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (*Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche*)

La disposizione prevede la possibilità per il prefetto di individuare specifiche zone a vigilanza rafforzata, disciplina l'estensione soggettiva dell'ordine di allontanamento e del daspo urbano e introduce l'arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. La medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 (*Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti*)

La disposizione inserisce la confisca obbligatoria, in luogo di quella facoltativa attualmente prevista, degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione dei reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione, riguardante la confisca dei beni utilizzati per la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 73, in disparte i possibili introiti derivanti dalla vendita degli stessi beni, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che già attualmente il comma 7-bis prevede che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti per i reati di cui all'articolo 73, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Si conferma pertanto che le attività in capo al Ministero della giustizia, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (*Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana*)

La disposizione prevede il rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1).

Il comma 2 incrementa, altresì, di 29 milioni di euro per l'anno 2026, la dotazione del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni.



Il comma 3 prevede che, nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2018, le stesse possano essere destinate da parte dei comuni anche alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario svolto dal personale della polizia locale.

Il comma 4 introduce per i comuni la facoltà di destinare le risorse derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno anche ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di personale ivi indicati e, per gli enti strutturalmente deficitari, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario, anche in deroga al limite di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ne verifica la sostenibilità.

Il comma 5 prevede la possibilità per i comuni di destinare, nello stesso esercizio finanziario, una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada destinate a progetti di sicurezza urbana e stradale, anche alla remunerazione di lavoro straordinario del personale della polizia locale, in deroga ai limiti previsti dal CCNL del comparto delle funzioni locali e al limite di spesa per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 6 prevede che la spesa per le assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e, per gli enti strutturalmente deficitari e in dissesto, anche in deroga al limite di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che ne verifica la sostenibilità.

Le deroghe di cui ai commi 4, 5 e 6 operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 48 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda:

- a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'utilizzo della suddetta autorizzazione di spesa non pregiudica gli interventi previsti a valere sulle medesime risorse;
- b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo 5;
- c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 7 (*Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica*)

La disposizione, che interviene in materia di rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*)



La disposizione, che introduce un illecito penale per chi non si ferma all'*alt* degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa, accompagnato dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle connesse attività le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9 *(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)*

La disposizione depenalizza le sanzioni per le fattispecie del mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal questore, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal prefetto.

Per i profili finanziari, l'articolo, nel modificare il regio decreto n.773 del 1931 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste - previa iscrizione in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero dell'interno - siano destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile.

Le attività connesse all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni predette potranno, comunque, essere assicurate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 *(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)*

La disposizione introduce il divieto, disposto dal giudice, di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti nel caso di condanna per alcuni reati di particolare gravità. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che agli adempimenti previsti le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario)*

La disposizione introduce misure volte a tutelare il personale docente della scuola e i dirigenti scolastici, nonché il personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario.

L'intervento ha natura procedurale e non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ai relativi adempimenti si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI



PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)*

La disposizione prevede che il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona a cui il fatto è attribuito.

La disposizione ha carattere procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che agli adempimenti previsti l'amministrazione interessata provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 *(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)*

La disposizione dà attuazione all'istituzione, prevista dall'articolo 12, di un *separato modello*, in cui il pubblico ministero, in presenza di una causa di giustificazione, procede all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

La medesima non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rappresenta, infatti, che l'introduzione di un nuovo modello, che integra le funzionalità del registro delle notizie di reato già esistente, potrà essere attuata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività finalizzate all'aggiornamento periodico dei sistemi informativi in uso all'amministrazione giudiziaria.

Articolo 14 *(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

Il comma 1 estende l'applicabilità degli istituti volti alla tutela legale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria prevista dalla disciplina introdotta dall'articolo 13 del presente decreto.

La suddetta estensione non determina il superamento del limite di spesa prefissato dalla vigente normativa, atteso che tali soggetti, secondo le attuali disposizioni, godono già della tutela in esame anche nel caso in cui siano iscritti nel registro delle notizie di reato.

Ciò premesso, la copertura finanziaria della disposizione è assicurata dalle risorse già stanziare dagli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che erano volti a introdurre strumenti assistenziali in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, rispettivamente nel limite di 860.000 euro annui e di 120.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 2 inserisce un inciso nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene esclusa l'applicazione di tale ultimo periodo al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di Bilancio 2025) ha apportato modifiche al predetto comma 5, disponendo che «*I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*». Il successivo comma 83 ha disposto, inoltre, che tale previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, qualora i pagamenti delle predette spese non siano eseguiti con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) il rimborso sarà considerato imponibile, quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini previdenziali che fiscali.

L'esclusione di tale disposizione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n.121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta oneri a carico per la finanza pubblica, in quanto, ai fini dei rimborsi delle spese sostenute (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), i dipendenti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in assenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, devono necessariamente produrre un documento fiscale (fattura o ricevuta), sottoposto al controllo della pubblica amministrazione. Inoltre, il personale in questione è destinatario di specifiche norme contrattuali che prevedono un rimborso forfettario delle spese di missione e, quindi, la disposizione in esame si ricondurrebbe a limitati casi.

Conseguentemente, il venir meno dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 15 (*Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari*)

Si prevede l'ampliamento dei poteri investigativi degli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria per reati gravi commessi in carcere, consentendo ai medesimi, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, di operare con la modalità c.d. "sotto copertura".

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16 (*Interventi in materia di permessi*)

Si interviene in materia di permessi di necessità per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354, nonché per i detenuti collaboratori di giustizia ai sensi dell'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che ai connessi adempimenti le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 17 (*Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato*)

La disposizione introduce procedure semplificate e accelerate per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per gli allievi dei corsi di formazione che partecipano a concorsi interni o pubblici per passaggio ai ruoli superiori o accesso alla carriera.

Con particolare riguardo al comma 3, concernente l'effettuazione delle prove e degli accertamenti facoltativi, si evidenzia che la disposizione presenta un ambito applicativo limitato al 31 dicembre 2027 e la sua applicazione è meramente eventuale, perché rimessa alla possibilità che l'Amministrazione li preveda nei bandi di concorso. Gli stessi potranno in tal caso essere effettuati solo su richiesta dei candidati interessati. L'eventuale integrazione della commissione esaminatrice non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che vi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18 (*Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato*)

La disposizione, per superare le gravi carenze nei ruoli della Polizia di Stato, prevede che i concorsi interni per l'accesso ai predetti ruoli siano svolti con procedure più snelle rispetto a quelle ordinarie.

La disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura, infatti, non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo. Le procedure concorsuali introdotte consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

Il comma 1, lettera b), si limita a rimettere a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi introdotti dalla lettera d), e a individuare le categorie dei titoli ammessi a valutazione e dei limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili.

Analoghe considerazioni si ripropongono per la lettera c) del comma 1 che per i concorsi interni di cui alla lettera d) prevede la devoluzione dei posti non coperti all'esito di ogni singola procedura selettiva al concorso relativo alla stessa annualità e giunto per ultimo a conclusione: siffatto meccanismo è finalizzato ad assicurare l'integrale copertura dei posti per vice ispettore riservati ai concorsi interni, senza tuttavia determinare alcun incremento del numero complessivo delle posizioni messe a bando.

La disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non determina un incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), comporta l'anticipazione di un anno – dal 2028 al 2027 – della decorrenza degli oneri derivanti dal passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale interessato.

Per quanto attiene al concorso in argomento, da indire per 2.400 posti e attualmente previsto per l'anno 2028, gli oneri connessi alla relativa anticipazione all'anno 2027 sono stati computati calcolando l'incremento del trattamento economico fisso e accessorio annuo secondo



l'inquadramento parametrico medio di partenza nella qualifica di ispettore, e di arrivo nella qualifica di ispettore superiore, come illustrato nelle seguenti tabelle 1 e 2, cui si aggiungono le schede di costo che consentono una verifica puntuale dei costi unitari di qualifica distinguendo la parte fissa e quella accessoria.

La quantificazione in argomento, operata secondo uno sviluppo decennale, tiene conto anche della progressione in carriera degli ispettori superiori alla qualifica di sostituto commissario, che a legislazione vigente avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. Pertanto, per effetto dell'anticipazione del concorso per ispettore superiore dal 2028 al 2027, anche l'accesso alla qualifica di sostituto commissario risulta anticipata di un anno, dal 2036 al 2035, generandosi, dunque, oneri pari a 7.627.968 euro per l'anno 2027 e pari a 4.843.104 euro per l'anno 2035.

La disposizione contenuta nel comma 1, lettera f), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina alcun incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 3, l'abrogando comma 1-*bis* prevede che i posti messi a concorso per vice ispettore (sia concorso pubblico che interno) che non vengono coperti, si sommano ai posti riservati ai rispettivi concorsi degli anni successivi. Siffatti posti messi a bando e non coperti dai predetti candidati determinano un accumulo dei relativi posti negli anni successivi, senza una reale ed effettiva possibilità di coprirli. L'abrogazione di tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non dà luogo all'aumento del numero di unità assumibili mediante i concorsi per vice ispettore né, tanto meno, della relativa dotazione organica.

Il comma 1-*ter*, invece, prevede che il concorso interno per vice ispettore venga bandito in modo tale da non superare complessivamente, sommando la riserva per gli interni nel concorso pubblico, il 50 per cento dei posti complessivi messi a concorso per vice ispettore in ciascun anno, sulla base degli esiti del concorso pubblico. L'abrogazione di tale disposizione non comporta, quindi, un incremento delle unità da mettere a bando né tanto meno della dotazione organica del ruolo degli ispettori.

Il comma 4 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) autorizza la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

Il comma 5 autorizza la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dei commi 4 e 5 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

TABELLA 1



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POLIZIA DI STATO

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2400 ISPETTORI SUPERIORI DAL 2027	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072	12.471.072
2400 ISPETTORE SUPERIORI DAL 2028		7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	7.627.968	12.471.072	12.471.072	12.471.072
differentiale	7.627.968	-	-	-	-	-	-	-	4.843.104	-	-	-

TABELLA 2

POLIZIA DI STATO

CALCOLO ONERI ANTICIPAZIONE 2400 ISPETTORI SUPERIORI

unità	QUALIFICA NUOVA	QUALIFICA VECCHIA	periodo	costo annuo nuova qualifica di	costo annuo vecchia di	differenza costo annuo	anno 2027													
							in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo	in base al costo periodo
1.401	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2027	01/01/2027	01/01/2027	01/01/2027	12	7.627.968,00												
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2028	01/01/2028	01/01/2028	01/01/2028		12	7.627.968,00											
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2029	01/01/2029	01/01/2029	01/01/2029			12	7.627.968,00										
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2030	01/01/2030	01/01/2030	01/01/2030				12	7.627.968,00									
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2031	01/01/2031	01/01/2031	01/01/2031					12	7.627.968,00								
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2032	01/01/2032	01/01/2032	01/01/2032						12	7.627.968,00							
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2033	01/01/2033	01/01/2033	01/01/2033							12	7.627.968,00						
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2034	01/01/2034	01/01/2034	01/01/2034								12	7.627.968,00					
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2035	01/01/2035	01/01/2035	01/01/2035									12	7.627.968,00				
	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE	01/01/2036	01/01/2036	01/01/2036	01/01/2036										12	7.627.968,00			
							7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	12.471.072,00	12.471.072,00	12.471.072,00	12.471.072,00
							7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	7.627.968,00	12.471.072,00	12.471.072,00	12.471.072,00	12.471.072,00



SCHEDA COSTO ISPETTORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	25.610,50	10.758,97
	13 ^a MENSILITA'	2.134,21	896,58
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	256,08	107,58
	13 ^a MENSILITA'	21,34	8,96
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	10.696,56	3.497,78
	13 ^a MENSILITA'	891,38	291,48
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13 ^a MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		39.610,07	22.431,00
TOTALE COMPLESSIVO			62.041,07



SCHEDA COSTO ISPETTORE SUPERIORE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	26.881,25	11.292,81
	13^ MENSILITA'	2.240,10	941,07
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	268,80	112,92
	13^ MENSILITA'	22,40	9,41
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.533,92	3.771,59
	13^ MENSILITA'	961,16	314,30
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		41.907,63	23.311,76
TOTALE COMPLESSIVO			65.219,39



SCHEDA COSTO SOSTITUTO COMMISSARIO			
TRATTAMENTO ECONOMICO		LORDO DIPENDENTE	ONERI AMMINISTRAZIONE
STIPENDIO	GENNAIO/DICEMBRE	28.054,25	11.785,59
	13^ MENSILITA'	2.337,85	982,13
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VACANZA CONTRATTUALE	GENNAIO/DICEMBRE	280,56	117,86
	13^ MENSILITA'	23,38	9,82
INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE	GENNAIO/DICEMBRE	11.669,76	3.816,01
	13^ MENSILITA'	972,48	318,00
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
INDENNITA' DIRIGENZIALE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
ASSEGNO DI FUNZIONE	GENNAIO/DICEMBRE		
	13^ MENSILITA'		
VOCI ACCESSORIE			6.869,65
TOTALI		43.338,28	23.899,07
TOTALE COMPLESSIVO			67.237,35

Articolo 19 (Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possono essere indetti, nei limiti della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia riservati ai candidati in possesso di laurea, per specifiche esigenze di funzionalità della polizia di Stato, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche.

Viene, inoltre, disciplinata, al comma 2, la composizione delle relative commissioni esaminatrici.

Il comma 3 riduce da due anni a un anno la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.



I commi 4, 6 e 7 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, la sostituzione del requisito della laurea a contenuto giuridico con il requisito della laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'Interno e che i vice ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, fruiscano di alloggi di servizio anche durante il periodo di prova, fino a un massimo di tre mesi, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Alle disposizioni sarà data attuazione nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

I commi 5 e 8 prevedono rispettivamente la disciplina della promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1 e estendono anche al personale della Polizia di Stato, per la cui assunzione è previsto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio. Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 20 (*Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale*).

Il comma 1, lettera c), inserisce il comma 9-bis, all'articolo 683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito COM, disponendo fino al 31 dicembre 2027 la possibilità di bandire, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento diretto di marescialli in possesso di laurea triennale.

Al comma 1, le lettere d), e), f), g), h), i), e l), introducono modifiche al citato decreto legislativo volte a prevedere che i vincitori del concorso di cui al comma 9-bis dell'articolo 683 del COM siano avviati alla frequenza di uno specifico corso formativo straordinario e siano nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 (*biennale*) e 767 (*superiore di qualificazione*) nominati marescialli nello stesso anno, a estendere anche ai marescialli, per la nomina dei quali è prevista una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, e a prevedere il prolungamento della ferma per la durata di un anno per il militare che, alla scadenza della ferma volontaria, non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente, da attuare a valere sulle facoltà assunzionali e previste a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), m), n), o), p) e q) e di cui al comma 2, lettere a) e b), non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21 (*Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza*)

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per il reclutamento, con il grado di maresciallo, riservati ai candidati in possesso di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

La disposizione è volta a potenziare il ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza attraverso il reclutamento di personale, in possesso di specifici titoli di studio, da impiegare in relazione alle attività sia di natura logistica sia operativa.



La disposizione non determina la creazione di un ruolo tecnico in quanto i marescialli saranno inseriti nel ruolo unico dei marescialli della Guardia di finanza.

I commi da 2 a 8 si attuano a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il comma 9 nel dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 6 febbraio 2024 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 *(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)*

La disposizione al comma 1 lettera *a*) proroga l'efficacia dell'articolo 44, comma 8, lettera *a-bis*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – recante le “Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”) – che prevede concorsi interni per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria.

Il comma 1, lettera *b*) prevede, mediante la sostituzione del comma 14-*sexiesdecies* del predetto articolo 44, che l'indizione, nell'anno 2026 e nell'anno 2027, di due concorsi straordinari, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, sia effettuata per titoli anziché per titoli ed esame.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 *(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)*

La modifica introdotta deroga alla previsione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 146 del 2000, riducendo da 12 ad 8 mesi la durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario di polizia penitenziaria, per i corsi già avviati o da avviare, entro la data del 31 dicembre 2026.

La riduzione di 4 mesi del corso non comporta un aumento del trattamento economico fisso e continuativo, in quanto il personale interessato continua a percepire il trattamento economico del vicecommissario corrisposto all'avvio del corso. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24 *(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria)*

La disposizione prevede, al comma 1, che fino al 31 dicembre 2027 possano essere indetti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria riservati ai candidati in possesso di laurea, elevando così il titolo di studio richiesto per la partecipazione alle relative procedure concorsuali pubbliche. Viene disciplinata al comma 2 la composizione delle relative commissioni esaminatrici. Il comma 3 riduce, da 18 mesi a un anno, la durata del corso di formazione per allievi viceispettori di cui al comma 1.

I commi 4 e 6 prevedono modifiche alla disciplina delle cause di dimissioni dai corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e che i vice ispettori della Polizia penitenziaria fruiscano di alloggi di servizio durante il periodo di prova presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



I commi 5 e 7 disciplinano la promozione alla qualifica di ispettore dei vincitori di concorso di cui al comma 1 estendono anche al personale della Polizia penitenziaria, per la cui assunzione è richiesto il possesso di una laurea, il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari agli effetti della determinazione dello stipendio. Le disposizioni sono attuate a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 25 *(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)*

La disposizione prevede, al comma 1, la non ripetibilità delle somme corrisposte dal Ministero della giustizia a titolo di indennità di presenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995 per i periodi maturati sino al 31 dicembre 2025, in quanto somme erogate dall'amministrazione giudiziaria nella buona fede del percipiente e in esecuzione di specifici ordini di servizio o di atti organizzativi. La disposizione si pone in linea con quanto dichiarato sia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2023, che riconosce la tutela del dipendente laddove questi versi in buona fede, sia dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, con la sentenza n. 4893/2013, Casarin contro Italia, afferma la non ripetibilità dell'emolumento avente carattere retributivo non occasionale e corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante, duraturo e senza riserve a un lavoratore in buona fede.

Dai dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, le azioni avviate dai provveditorati interessati (che sono esclusivamente quelli presso la Regione Sicilia) riguarderebbero un recupero per circa 475.772 euro, importo che, prudenzialmente, viene arrotondato a 500.000 euro, mentre altri provveditorati, quali quelli della Regione Campania sono ancora in procinto di decidere se avviare la procedura di recupero delle suddette somme e, pertanto, sono da escludere altre situazioni della stessa specie e, quindi, rischi emulativi della presente disposizione.

La misura presenta un carattere limitato e temporalmente definito, riferendosi esclusivamente a situazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, al comma 2, viene inserita apposita autorizzazione di spesa pari a 500.000 euro per l'anno 2026 per dare attuazione a quanto stabilito al comma precedente, stanziamento finalizzato a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento delle procedure di recupero delle somme, oneri cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per il triennio 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, parzialmente utilizzando per tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.

CAPO III – DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHE' MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Articolo 26 *(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)*



Il comma 1 autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2026 e 2027, con le modalità ivi indicate, a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici e ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 introduce, fino al 31 dicembre 2027, alcune temporanee restrizioni per il personale non dirigenziale reclutato ai sensi del comma 1 (divieto di mobilità volontaria e di utilizzo presso altre amministrazioni pubbliche). La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 rifinanzia di 2 milioni di euro per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 4 modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 concernente la struttura di supporto del commissario straordinario nominato per realizzare gli interventi di recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la lettera a) riduce da nove a otto il contingente di personale non dirigenziale della citata struttura, determinando una minore spesa, per gli anni dal 2026 al 2029, di 37.300 euro quantificati tenendo conto del trattamento economico complessivo annuo lordo amministrazione di una unità inquadrata nell'area degli assistenti (37.300 euro precisato nella relazione tecnica dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024); la lettera b) prevede che le specifiche attività del predetto personale non dirigenziale siano retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate del Ministero dell'interno, cui sono assegnate risorse pari a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prevede inoltre che il trattamento accessorio aggiuntivo non possa eccedere il limite *pro-capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4, cui si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, quanto a 37.300 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. L'utilizzo delle predette autorizzazioni non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Articolo 27 (*Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata*)

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 rendono più efficaci le procedure di assunzione, presso enti pubblici, delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, delle vittime della criminalità organizzata, dei medici e operatori sanitari, con invalidità pari o superiore all'80%, nonché dei familiari superstiti, aventi già diritto al collocamento obbligatorio con precedenza (legge 23 novembre 1998, n. 407), ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Le assunzioni del citato personale dovranno avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente delle pubbliche amministrazioni.

La previsione di cui al comma 6 riconosce alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, la possibilità di fruire di permessi orari a recupero per un numero massimo di 18 ore annue, non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Il comma 7 prevede che il permesso di cui al comma 6 sia concesso a richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

Al comma 8 si prevede che le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 siano retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Pertanto, l'applicazione del permesso di cui al comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28 (*Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità*)

La disposizione introduce l'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valorizzazione dell'omessa cooperazione ai fini della valutazione di pericolosità.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente

Articolo 29 (*Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio*)

La disposizione disciplina il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, nonché il provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore, e le modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

Il comma 1, lettera *a*), apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), in materia di respingimento alla frontiera. In particolare, il numero 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si precisa in proposito che le "attività di riammissione" sono già svolte in forza di specifici accordi di cooperazione vigenti con i Paesi membri limitrofi. La novella non introduce, quindi, nuove prassi operative ma specifica che tali attività sono svolte in forza della disciplina unionale sancita dal Regolamento (UE) 2024/1717, che ha integrato il Codice Frontiere Schengen di cui al Regolamento 2016/399, introducendo anche uno specifico modello di provvedimento.



Il numero 2, che ammette il ricorso al tribunale amministrativo regionale - già contemplato per i provvedimenti relativi al respingimento alla frontiera esterna (articolo 10, comma 1, TUI) – anche avverso i provvedimenti di respingimento alla frontiera interna, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b*), interviene sull'articolo 14 del TUI e mira a superare talune difformità applicative della disciplina in tema di adozione del provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi dell'articolo 14, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, del decreto legislativo 286 del 1998; si tratta di disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 è finalizzato a consentire, per le esigenze correlate ai controlli alle frontiere marittime dei cittadini stranieri, la “raccolta” dei dati messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nel sistema informativo istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53.

La nuova disposizione prevede che detti dati debbano essere trattati e conservati nel predetto sistema informativo - seppure in modo separato - nei termini e con le modalità già previste dal legislatore nazionale per i dati API, relativi alle informazioni identificative del passeggero in arrivo o in partenza presso una frontiera aerea. Ciò allo scopo di uniformare la raccolta e il relativo trattamento dei dati identificativi dei passeggeri in arrivo e in partenza presso le frontiere esterne marittime ed aeree. La normativa nazionale già dispone (articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38) che tali dati siano posti nella disponibilità del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'utilizzo nel corso dei controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, istitutivo del Codice frontiere Schengen. Le suddette informazioni, infatti, sono ricevute dal citato Dipartimento attraverso la piattaforma digitale *European Maritime Single Window environment* (EMSWe). Conseguentemente, con la disposizione si consente il trattamento automatizzato di tali dati, rinviando alle modalità di trattamento già disciplinate nel decreto legislativo n. 53 del 2018.

All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo strumento finanziario dell'Unione europea del *Border Management and Visa Instrument*, per la gestione integrata delle frontiere.

Il comma 3 abroga, invece, la disposizione sul gratuito patrocinio nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Articolo 30 (*Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale*)

I commi 1 e 2 recano semplificazioni procedurali nello svolgimento delle attività di potenziamento della rete dei centri di accoglienza e trattenimento, attuabili mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'attività di vigilanza collaborativa è svolta da ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *h*) per affidamenti di particolare interesse ed è finalizzata a sostenere le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti, nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto.



Già in passato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, l'ANAC ha assicurato la propria vigilanza collaborativa per le attività del Ministero dell'interno (Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione) relative alla costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai sensi del successivo comma 2-*ter*, l'ANAC ha assicurato lo svolgimento della predetta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulla base della citata norma è stato peraltro siglato un "protocollo di azione" che disciplinava le modalità di svolgimento di tale vigilanza. L'articolo 10 del decreto-legge n. 20 del 2023, in continuità con il decreto-legge n. 113 del 2018, ha confermato lo svolgimento della medesima attività di vigilanza collaborativa, su richiesta, con riferimento alle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da realizzare anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine, peraltro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. La menzionata vigilanza collaborativa è, peraltro, esplicitamente prevista dalla disposizione il cui termine è prorogato dal comma 2, con relativa attestazione di attuabilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 introduce la notifica anche a mezzo di posta elettronica certificata, con la finalità di coniugare l'efficacia del procedimento di notificazione degli atti nei confronti dei soggetti che non sono accolti o trattenuti presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con un risparmio di spesa sui costi attualmente sostenuti per le notifiche a mezzo del servizio postale, stimato nel 10 per cento, di cui, prudenzialmente non si tiene conto.

Il comma 4 espressamente prevede la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 31 (*Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione*)

La disposizione, al comma 1, consente di acquisire al bilancio dello Stato l'importo corrispondente alla somma di 20 milioni di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo, convertito al corrispondente controvalore in euro, al capitolo di spesa dello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno 7351, programma gestionale 2, ai fini del successivo impiego per il perseguimento delle finalità istituzionali del capitolo, concernenti le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri, nel contesto di una migliore gestione del fenomeno migratorio in Italia e in Europa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Accordo.

Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità all'articolo 4, comma 7, dell'Accordo quadro, ai sensi del quale le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo, compresi i relativi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.



Articolo 32 (*Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana*)

L'articolo prevede che, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 e in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. L'applicazione della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la C.R.I. eroga, nell'ambito delle strutture facenti capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, le prestazioni già previste dallo schema di capitolato approvato con decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 2024.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/02/2026

Daria Perrotta



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	1		Rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 1, c. 676, L. 197/2022	S	K	19.0			19.0			19.0		
6	2		Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, di cui all'art. 35-quater, del D.L. 113/2018	S	C	29.0			29.0			29.0		
6	7	a)	Riduzione del Fondo destinato agli interventi in materia di riforma della polizia locale, di cui all'art. 1, c. 995, della L. 178/2020	S	C	-20.0			-20.0			-20.0		
6	7	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non rasegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'entrata, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 79/2012	E	EXT	25.0								
6	7	b)	Utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, versate all'entrata del bilancio dello Stato, non rasegnate ai pertinenti programmi e che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C				-25.0			-25.0		
6	7	c)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-3.0			-3.0			-3.0		
18	4		Anticipazione all'anno 2027 del concorso straordinario per il passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia	S	C		7.6			7.6			7.6	
18	4		Anticipazione all'anno 2027 del concorso straordinario per il passaggio alla qualifica di ispettore superiore del personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia - effetti riflessi	E	TC					3.7			3.7	
18	5		Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017	S	C			4.8			4.8			4.8
18	5		Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 - effetti riflessi	E	TC						2.3			2.3



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" (milioni di euro)												
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2026	2027	2026	2027	2026	2027	
18	6		Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C		-7,6	-4,8	-7,6	-4,8	-7,6	-4,8
25	2		Non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza, di cui all'art. 9, c. 2, d.P.R. n. 395/1995, riferite a periodi maturati al 31 dicembre 2025	S	C	0,5		0,5		0,5		
25	2		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-0,5		-0,5		-0,5		
26	3		Incremento del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR	S	K	2,0		2,0		2,0		
26	4	b)	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno	S	C	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
26	4	b)	Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno - effetti riflessi	E	TC			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
26	5	a)	Riduzione delle risorse a favore degli enti locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui all'art. 1, c. 51, della L. 160/2019	S	K	-2,0		-2,0		-2,0		
26	5	b)	Riduzione delle risorse destinate alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 6 del D.L. 19/2024	S	C	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
26	5	b)	Riduzione delle risorse destinate alla struttura di supporto al Commissario straordinario per il recupero e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'art. 6 del D.L. 19/2024 effetti riflessi	E	TC			-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
			Entrate	E		25,0	0,0	0,0	3,7	2,3	3,7	2,3
			Spese	S		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	3,7	2,3	3,7	2,3



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026^().*

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;

Ritenuta la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

^(*) Si veda altresì l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2026.

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1.

(Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

b) all'articolo 4-bis:

1) al comma 1, dopo la parola « licenza » sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché

strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. », conseguentemente la rubrica dell’articolo 4-*bis* è sostituita con la seguente: «(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio) »;

2) al comma 2, la parola « d’arma » è soppressa;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-*ter*. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1. ».

c) dopo l’articolo 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*ter* (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). – 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

2. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.

Art. 4-*quater* (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). – 1. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

2. Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

3. Ai medesimi fini, i gestori di siti *web* e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.

4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente

a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.

5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.

6. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorità competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. ».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole « per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 », sono inserite le seguenti « e dall'articolo 381, comma 2, lettere *m*) e *m-sexies*), ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quater*, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma,

nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. ».

2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 è commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

3-ter. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. ».

Articolo 3.

(Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: « 603-bis, » sono inserite le seguenti: « 628, terzo comma, 628-bis, »;

b) all'articolo 518-*quater*, secondo comma, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli » e dopo le parole « terzo comma, » sono inserite le seguenti: « o 628-*bis*, »;

c) all'articolo 624-*bis*, al secondo comma, dopo le parole: « strapandola di mano o di dosso alla persona » sono aggiunte le seguenti: « ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità » e, conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: « in abitazione » la parola « e » è sostituita dal seguente segno di interpunzione « , » e dopo le parole: « con strappo » sono aggiunte le seguenti: « e furto con destrezza in casi particolari »;

d) dopo l'articolo 628, è inserito il seguente:

« Art. 628-*bis* (*Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato*). – La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio. Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. »;

e) all'articolo 648, primo comma, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli » e dopo le parole: « terzo comma, » sono inserite le seguenti: « o 628-*bis*, »;

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-*quiquies*, dopo le parole: « 617-*sexies*, » sono inserite le seguenti: « 628-*bis*, »;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: « 628, terzo comma, » sono inserite le seguenti: « 628-*bis*, ».

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « , nonché al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-*bis* del codice penale ».

4. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 628, terzo comma, » sono inserite le seguenti: « 628-*bis* ».

Articolo 4.

(Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: « medesimo comma » sono inserite, in fine, le seguenti: « , nonché nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza ».

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-*ter*. Le zone di cui al comma 3-*bis* sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1°

aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata. »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3-bis, secondo periodo »;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-bis » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo. »;

3) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo. »;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. »;

5) al comma 4, le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3 e 3-bis »;

6) al comma 6-quater, le parole: « nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma », e la parola « commesso » è sostituita dalla seguente: « commessi ».

Articolo 5.

(Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti)

1. All'articolo 73, comma 7-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato ».

Articolo 6.

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole « e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2025 e 2026 ».

2. Il fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità, le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresì, alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. ».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 *quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-*bis* e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'ar-

articolo 155 comma 1, lett. *a*), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*), e *5-bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, *243-bis* e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. *a*), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma *2-bis* del medesimo articolo 5;

c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 7.

(Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica)

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della forza pubblica nel corso » sono inserite le seguenti: « di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o »;

b) dopo le parole: « operazioni di polizia » sono inserite le seguenti: « , anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, »;

c) le parole: « strumenti di effrazione » sono sostituite dalle seguenti: « strumenti di effrazione o atti ad offendere »;

d) le parole: « non appaiono giustificabili » sono sostituite dalle seguenti: « appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale ».

2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« Art. 11-bis — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto. ».

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ».

2. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-*bis*, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale. ».

Articolo 9.

(Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al terzo comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000 », e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti »;

2) al quinto comma, le parole: « sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 » sono sostituite dalle

seguenti: « sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 »;

3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

« Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile. »;

b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da « sono punite » fino a « euro 413 » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ».

2. All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole « da euro 103 a euro 619 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2400 ».

Articolo 10.

(Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.

2. Con la medesima sentenza di condanna il giudice può disporre, altresì, la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale è raddoppiata.

Articolo 11.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario)

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, primo periodo, le parole: « Nell'ipotesi di lesioni cagionate al » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'ipotesi di lesioni

personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a »;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma. »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive ».

2. All'articolo 380, comma 2, la lettera *a-ter*) del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo e terzo comma, del codice penale; ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI PERMESSI IN AMBITO PENITENZIARIO, NONCHÉ DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione)

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*bis.1*. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-*bis*. ».

2. Dopo l'articolo 335-*quater*, è inserito il seguente:

« Art. 335-*quinquies* (*Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1. ».

Articolo 13.

(Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-*bis*.1 del medesimo articolo.

Articolo 14.

(Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*.1, del codice di procedura penale. »;

b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*.1., del codice di procedura penale. ».

2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « di cui al presente comma, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Articolo 15.

(Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b-ter*), è inserita la seguente:

« *b-quater*) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*quater*, 270-*quinqies*, 270-*quinqies*.1, 317, 318, 319-*ter*, 320, 322 *bis*, 391, 391-*bis*, 391-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 613-*bis*, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalità previste dall'articolo 270-*sexies* del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali.

Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione, nonché le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture

anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria. ».

Articolo 16.

(Interventi in materia di permessi)

1. All'articolo 30-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. »;

b) al terzo comma, dopo le parole « al pubblico ministero e all'interessato » sono inserite le parole « e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo » e le parole: « ventiquattro ore » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto ore ».

2. All'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « permessi premio » sono sostituite dalle seguenti: « permessi e permessi premio »;

b) al comma 8, le parole: « permessi premio » sono sostituite dalle seguenti: « permessi e permessi premio ».

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Art. 24 — 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte già effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi già indetti, purché gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.

3. Per esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalità determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi è assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Articolo 18.

(Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a-bis*), la parola « 2022 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) alla lettera *c-quater*), le parole « di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *d-ter*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-sexies* e *d-ter*) »;

c) alla lettera *c-quinquies*), le parole « di cui alle lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*), *c-sexies* e *d*) »;

d) dopo la lettera *c-quinquies*), è aggiunta la seguente:

« *c-sexies*). Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2027 secondo i seguenti criteri:

1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera *b*), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste. »;

e) la lettera *r-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *r-bis*) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza »;

f) dopo la lettera *ll-bis*) è aggiunta la seguente:

« *ll-ter*) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera *a*), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 20-*quater*, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 ».

2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *c-quinquies*) e *c-sexies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera *d*), possono essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacità assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

3. Il comma 1-*bis* e il secondo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

5. È autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 19.

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legi-

slazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice può avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.

3. In deroga all'articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente

da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. All'articolo 31-*bis* del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno».

7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 635, al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

b) all'articolo 648, al comma 2, la parola « 28 » è sostituita dalla seguente: « 26 »;

c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:

« 9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;

b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.

9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento. »;

d) all'articolo 765, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis. »;

e) dopo l'articolo 767, è inserito il seguente:

« Art. 767-bis (*Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli*). — 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disci-

plinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.

2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.

3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. »;

f) all'articolo 769, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-*bis*, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice. »;

g) all'articolo 771, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

« *3-quater.* I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-*bis*, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso. »;

h) all'articolo 950, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« *1-bis.* Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. »;

i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. »;

l) all'articolo 1860:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente « Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli. »;

m) all'articolo 2243-*bis*:

1) al comma 3, la parola « 2010 » è sostituita dalla seguente « 2016 »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale. »;

n) all'articolo 2243-*ter*, comma 2, la parola « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2016 »;

o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola « 2027 » è sostituita dalla seguente « 2033 »;

p) all'articolo 2248-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola « 2027 » è sostituita dalla seguente « 2033 »;

2) al comma 1-*bis*, la parola « 2027 » è sostituita dalla seguente « 2033 »;

3) al comma 1-*ter*, la parola « 2026 » è sostituita dalla seguente « 2032 »;

q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 363, comma 1, le parole « indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383 » sono sostituite dalle seguenti: « individuati con determinazione del Comandante Generale »;

b) l'articolo 383 è abrogato.

Articolo 21.

(Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della

guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

a) di età non superiore a 28 anni;

b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonché, per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:

a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideeterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 4 e a quello già reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonché sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.

7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole « la guida in stato di ebbrezza costituente reato, » sono soppresse;

b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

1) all'articolo 6, comma 1, lettera *i*), le parole « la guida in stato di ebbrezza costituente reato, » sono soppresse;

2) all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), numero 6), le parole « la guida in stato di ebbrezza costituente reato, » sono soppresse.

Articolo 22.

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alla lettera *a-bis*), la parola « 2022 » è sostituita dalla seguente: « 2025 »;

b) il comma 14-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente:

« Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ».

Articolo 23.

(Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi ».

Articolo 24.

(Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria)

1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia peni-

tenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi viceispettori durante il corso di cui al comma che precede non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai

periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità alloggiative.

7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione è richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 25.

(Disposizioni riguardanti l'indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395)

1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennità di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ MISURE IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE, DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 26.

(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonché di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operatività delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità:

a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

b) ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lett. *b)*, del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, né può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata l'ordinario svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al « Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR » per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola « dodici » è sostituita dalla parola « undici » e la parola « nove » è sostituita dalla parola « otto »;

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « Le specifiche attività del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite *pro-capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare. ».

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Articolo 27.

(Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata)

1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, nonché ai familiari superstiti, che già godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di

titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata.

6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 28.

(Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità)

1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26. ».

2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354. ».

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento. »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « ai sensi del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 1.1. »;

b) all'articolo 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: « Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo. ».

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalità previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato.

Articolo 30.

(Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. All'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 31 dicembre 2028 ».

3. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole « ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 » sono aggiunte le seguenti: « oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio »;

b) al secondo periodo:

1) le parole: « In tal caso » sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato ».

4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31.

(Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione)

1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformità all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, è autorizzato il versamento, da parte delle Autorità Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

Articolo 32.

(Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Articolo 33.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1

Art. 20

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027) Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	2	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3627 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13

anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) a partire dal 2027;

i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art.651-bis. co.1, lettera b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;

m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

